



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 08 maggio 2017

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 08 maggio 2017

Albinea

08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 13	
<u>Lezione a cielo aperto a Villa Arnò</u>	1
08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 16	
<u>L' oro paralimpico Paolo Cecchetto incontra gli studenti</u>	3
08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 18	
<u>Camminata notturna dalle scuole di Borzano</u>	4
08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 32	
<u>Riparte stasera il "Cavazzoli"</u>	5
08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 34	
<u>Bibbianese e Campagnola subito ok</u>	6
08/05/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 36	
<u>Castellarano perde Vincenzo Mucci</u>	7
08/05/2017 La Voce di Reggio Emilia	
<u>Camminata al chiaro di luna con gli amici del Centro di Educazione...</u>	8
08/05/2017 La Voce di Reggio Emilia	
<u>"Un Gir per Bursan" premia il coraggio di Rossi e De Francesco, eroi sotto...</u>	9

Quattro Castella

08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 32	
<u>Riparte stasera il "Cavazzoli"</u>	11

Vezzano sul Crostolo

08/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 32	
<u>Domani scatta il 29° "Prandi"</u>	12

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 2	<i>G.Tr.</i>	
<u>Per le buste paga 5,5 miliardi in meno</u>		13
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 4	<i>Marco MobiliGiovanni Parente</i>	
<u>La riscossione cerca la svolta: più banche dati e azioni mirate</u>		14
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 13	<i>Franco Gallo</i>	
<u>La bit tax, contropiede vincente del Fisco</u>		16
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 18	<i>Rosanna Acierno</i>	
<u>Controlli a tavolino sulle imposte estere con il contraddittorio</u>		19
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 18	<i>Ferruccio Bogetti Gianni Rota</i>	
<u>Verbale obbligatorio dopo l' accesso mirato</u>		21
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 22	<i>Anna GuiducciPatrizia Ruffini</i>	
<u>Dodici adempimenti possono bloccare le nuove assunzioni</u>		23
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 22	<i>An.Gu.P.Ruf.</i>	
<u>Ritardi a catena sull' avvio della contabilità economica</u>		25
08/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 22	<i>Pasquale Mirto</i>	
<u>Tari, l' assimilazione dei rifiuti prova a fissare le regole uniche</u>		27
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 5	<i>PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA</i>	
<u>Il reverse charge violato esce dal perimetro delle detrazioni</u>		29
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 6		
<u>Soggetto sbagliato, diritto ko per l' Ue</u>		32
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 7	<i>PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO</i>	
<u>Mediazione ad ampio raggio</u>		35
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 8	<i>PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI</i>	
<u>Bilanci, adeguamento a tre vie</u>		37
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 12	<i>VALERIO STROPPIA</i>	
<u>Conciliazioni salve</u>		40
08/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 25		
<u>Rimborso, sospensione per carichi limitata</u>		42

albinea

Lezione a cielo aperto a Villa Arnò

Gli studenti del Secchi realizzeranno un arredo esterno nel giardino

ALBINEA Alla scoperta della bellissima Villa Arnò grazie al progetto scuola-lavoro. Il 27 aprile gli studenti della terza A dell' istituto tecnico per geometri reggiano Secchi hanno vissuto una giornata particolare: una lezione a cielo aperto nei giardini di Villa Arnò a **Caselline** di Albinea, uno dei complessi più belli della pedecollina reggiana, un castelletto in stile neogotico al centro di ampi e suggestivi giardini.

Le ragazze e i ragazzi del Secchi hanno preso parte a un laboratorio teorico e pratico inserito nel progetto "Garden design e arredamenti degli spazi esterni", realizzato nell' ambito dell' alternanza Scuola Lavoro introdotta nel 2015. L' obiettivo è fornire ai geometri di domani competenze concrete sulla loro futura professione, mettendoli di fronte a problemi reali da risolvere. La classe prima ha visitato la villa e ha riprodotto a disegno alcuni degli scorci visti, immaginandoli riprogettati. In tutto il percorso sono stati affiancati da Caroline Salomon, ideatrice dei giardini e anima dell' associazione "Arte in Orto", che ha sede proprio a Villa Arnò.

La terza A tornerà prossimamente a **Caselline** per un secondo momento concreto, in cui progetteranno e realizzeranno, sotto la guida di un esperto, un elemento di arredo in legno per esterni. Sarà anche un' occasione per rivedere Caroline Salomon.

«La passione e la competenza acquistata, come lei stessa ci ha rivelato, in massima parte sul campo, hanno fatto sì che la visita al giardino si trasformasse in un viaggio multisensoriale e multidisciplinare che ha spaziato dalla botanica alla storia dei giardini, dalla storia locale alla progettazione, fornendo conoscenze destinate a durare perché apprese a contatto diretto con la realtà», raccontano gli insegnanti del Secchi.

L' esperienza a **Caselline** è un buon modo per "ritornare a casa" per giovani abituati ad altre realtà. «I ragazzi oggi hanno la possibilità di viaggiare, di conoscere luoghi lontani, sia attraverso i voli low-cost che accorciano le distanze, sia virtualmente con i sistemi digitali ai quali sono abituati», riflette una delle loro docenti. Quello che non conoscono, invece, «sono le realtà a loro vicine, luoghi e spazi che rimangono a testimonianza di una cultura e una tradizione locale che le persone della nostra generazione hanno ancora bene presente. Sta a noi far conoscere a loro ciò di cui non sospettano neppure l' esistenza: frammenti di paesaggio umanizzato in cui la ricchezza botanica si intreccia all' arte

LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017 GAZZETTA

Provincia | 13

Credito Cooperativo aderisce al gruppo Cassa Centrale Banca

Scandiano, approvato all'unanimità l'accordo con Trento Dall'assemblea dei soci arriva anche l'ok al bilancio in utile

di Paolo Nini

Alto il numero di soci del Credito Cooperativo Scandiano, il quale ha approvato all'unanimità il bilancio 2016, che ha chiuso in utile netto di 10,332 mila euro. L'assemblea dei soci, presieduta dal direttore generale Pierluigi Carapini, ha approvato anche l'accordo di adesione al gruppo Cassa Centrale Banca, il Credito Cooperativo di Scandiano che, con 10 mila soci, è diventato il più grande gruppo di soci del territorio.

Il bilancio 2016 del Credito Cooperativo Scandiano è stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci, che ha anche approvato l'accordo di adesione al gruppo Cassa Centrale Banca. Il bilancio 2016 del Credito Cooperativo Scandiano è stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci, che ha anche approvato l'accordo di adesione al gruppo Cassa Centrale Banca.



Il bilancio 2016 del Credito Cooperativo Scandiano è stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci, che ha anche approvato l'accordo di adesione al gruppo Cassa Centrale Banca. Il bilancio 2016 del Credito Cooperativo Scandiano è stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci, che ha anche approvato l'accordo di adesione al gruppo Cassa Centrale Banca.

Lezione a cielo aperto a Villa Arnò

Gli studenti del Secchi realizzeranno un arredo esterno nel giardino



Alto il numero di soci del Credito Cooperativo Scandiano, il quale ha approvato all'unanimità il bilancio 2016, che ha chiuso in utile netto di 10,332 mila euro. L'assemblea dei soci, presieduta dal direttore generale Pierluigi Carapini, ha approvato anche l'accordo di adesione al gruppo Cassa Centrale Banca, il Credito Cooperativo di Scandiano che, con 10 mila soci, è diventato il più grande gruppo di soci del territorio.

Crepe? Se il problema è nelle fondamentazioni CHIAMACI!

SYStab
SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO
NUOVA TECNICHE ALLA VOSTRA CASA
E IL MIO GIARDINO

Da lunedì a dalla competenza di oltre 15 anni di esperienza e Geologi nasce una nuova realtà con una grande esperienza nel consolidamento delle fondazioni con tecniche a base iniezioni.

TECNICHE E PRODOTTI DIFFERENZIATI PER PROPORRE LA MIGLIOR SOLUZIONE AD OGNI CEDIMENTO.

La colpa nei casi sono sintomi di una problematica che agisce a livello di suolo: frangitura, frantumazione e infiltrazioni, da applicare la soluzione SYStab, basata su un sistema di iniezioni di resine polimeriche e cemento, che creano un nuovo e solido supporto per le fondazioni.

MECCANICHE E PRODOTTI DIFFERENZIATI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO DI FONDAZIONE.

Richiedi il preventivo gratuito

Linea Tecnica BEMPER ATTIVA
e-mail: info@systab.it TEL. 059 93097000 - www.systab.it

e alla storia e dove si possono scoprire cose nuove e interessanti, dal vero e non solo attraverso uno schermo». (adr.ar.
)

albinea

L'oro paralimpico Paolo Cecchetto incontra gli studenti

ALBINEA Si conclude oggi ad Albinea la due giorni reggiana con il campione paralimpico di handbike Paolo Cecchetto, trionfatore nel 2016 alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, in Brasile, nella gara della bicicletta a tre ruote pedalabile con le mani.

Questa mattina il lombardo Cecchetto - che ha perso l'uso delle gambe per un incidente automobilistico a 22 anni - alle 11.15 sarà ad Albinea, all'istituto comprensivo locale, per un incontro con gli studenti dal titolo "Dal giorno dell'incidente all'oro paralimpico di Rio".

Ieri l'atleta ha trascorso la giornata in Appennino, a Castelnuovo Monti, impegnato in una pedalata collettiva lungo il circuito ad anello della Pietra di Bismantova e poi in un incontro nella sala conferenze della piscina castelnovese Onda della Pietra, dove ha parlato ad atleti e addetti ai lavori.

Le iniziative fanno parte della attività promozionali in occasione della 45esima Granfondo Cooperatori Terre di Lambrusco e Parmigiano Reggiano di Montagna e della prima gara International Handbike, in programma l'11 giugno prossimo. (adr.ar.)

16 Provincia

GAZZETTA - LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017

Incendio durante il pranzo brucia il tetto in legno

Casina: casa di Sarzano invasa dal fumo a causa del rogo della canna fumaria. Marito e moglie sessantenni danno l'allarme. Vigili del fuoco al lavoro per tre ore

di Andrea Prati

di Casini

Marito e moglie stanno cucinando per il pranzo domenicale quando il fumo scende dalla canna fumaria. Il fumo è così denso da costringerli a uscire di casa. La casina di Sarzano, non lontano da Casini, è invasa dal fumo. Il fumo non permette di uscire dalla casa fumata dall'incendio.

Sul posto si recano a disporre le operazioni di spegnimento. Le fiamme però si sono estinte velocemente. Il proprietario ha permesso ai vigili del fuoco di accedere alla casina per il sopralluogo. L'indagine è in corso.

Il proprietario ha permesso ai vigili del fuoco di accedere alla casina per il sopralluogo.



Intervento in casina dei vigili del fuoco (Foto di Andrea Prati)

Rubiera, iniziano stamattina i lavori sulla via Emilia. I lavori saranno avviati dopo le 10.30 ed avranno una durata di circa 15 giorni. Le opere consistono nella sostituzione della canna fumaria e nella rifinitura dell'intonaco.

Rubiera, iniziano stamattina i lavori sulla via Emilia. I lavori saranno avviati dopo le 10.30 ed avranno una durata di circa 15 giorni. Le opere consistono nella sostituzione della canna fumaria e nella rifinitura dell'intonaco.

Rubiera Ferito nell'auto finita nel fosso Lo liberano i vigili del fuoco



Il ferito viene liberato dai soccorsi in via Caprioli a Rubiera

Rubiera, ferito nell'auto finita nel fosso. Lo liberano i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto in via Caprioli a Rubiera. L'auto è finita nel fosso e il conducente è rimasto ferito. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti e il conducente è stato liberato e trasportato all'ospedale.

ALBINEA L'oro paralimpico Paolo Cecchetto incontra gli studenti

Albinea. Si conclude oggi ad Albinea la due giorni reggiana con il campione paralimpico di handbike Paolo Cecchetto, trionfatore nel 2016 alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, in Brasile, nella gara della bicicletta a tre ruote pedalabile con le mani.

DA OGGI Erasmus, a Rubiera per due notti proiezioni sul forte

Rubiera. Anche Rubiera è aggraziata da "Erasmus di Rubiera". L'attività è organizzata dalle agenzie Erasmus e "Erasmus di Rubiera".

Figliano 18° Anniversario

Figliano. L'18° anniversario della morte di Giuseppe Figliano. Le celebrazioni saranno svolte in chiesa.

3° Anniversario

3° anniversario della morte di un illustre cittadino. Le celebrazioni saranno svolte in chiesa.

 EMERENZIO CANCELLINI (84 anni) di Casini	 EUGENIO BRUNELLI (86 anni) di Battagliani	 FEDERICA PIZZETTI di Casini	 GIANNI BETTATI di Casini
---	--	---	--

Camminata notturna dalle scuole di Borzano

Una camminata notturna per ammirare la luna crescente. È in programma stasera nel territorio albinetano, con partenza alle 21 dal Ceas di via Chierici 2, le ex scuole medie di **Borzano**. L'iniziativa è gratuita, prevede un percorso di circa 6 chilometri e 200 metri di dislivello. È consigliato abbigliamento da escursione. In caso di maltempo l'escursione verrà rinviata. Per info: 342-0564688.

18 | Agenda

REGGIO EMILIA
Travaglioli stasera al Roscubò
Cristiano Travaglioli stasera alle 21 sarà al cinema Roscubò in Via Medaglia di via alla Bassana. In programma il monomatto di testi e canzoni del regista Paolo Sorrentino. Insieme a lui il gruppo "The Young Pope". Il sito di Roscubò per ricevere l'Avviso Pubblico Sorrentino. I biglietti sono acquistabili anche presso la casa di Roscubò.

APERTAMENTI
Ritrovati sul cammine al cinema Cristallo
Domani sera, alle 20,45, al cinema Cristallo si trova il film "Ritrovati sul cammine" di Paolo Sorrentino. Il regista è autore di "La leggenda del bene" e "Il giovane favoloso". Il film è tratto dal romanzo di Umberto Eco "Il nome della rosa".

CONFERENZA
Incontro con Enos Rota in piazza Pignoddi
Domani sera, alle 20,45, in piazza Pignoddi si terrà un incontro con Enos Rota, autore di "La leggenda del bene".

CONFERENZA
La storia di Inés domani al Cinecittà
Domani sera, alle 20,45, al Cinecittà si terrà un incontro con Inés, autore di "La storia di Inés".

ALBINEA
Camminata notturna dalle scuole di Borzano
Una camminata notturna per ammirare la luna crescente. È in programma stasera nel territorio albinetano, con partenza alle 21 dal Ceas di via Chierici 2, le ex scuole medie di Borzano. L'iniziativa è gratuita, prevede un percorso di circa 6 chilometri e 200 metri di dislivello. È consigliato abbigliamento da escursione. In caso di maltempo l'escursione verrà rinviata. Per info: 342-0564688.

NUMERI UTILI

DOMANI
I martedì della Luc finiscono in musica con i giovani del Peri

IL Moro diventa "Città del lettore"

IL Moro diventa "Città del lettore"
Il Comune di Moro ha aderito al progetto "Città del lettore" promosso dal Ministero della Cultura. Il progetto prevede la creazione di una rete di biblioteche comunali e la promozione di iniziative culturali e letterarie.

IL Moro diventa "Città del lettore"
Il Comune di Moro ha aderito al progetto "Città del lettore" promosso dal Ministero della Cultura. Il progetto prevede la creazione di una rete di biblioteche comunali e la promozione di iniziative culturali e letterarie.

IL Moro diventa "Città del lettore"
Il Comune di Moro ha aderito al progetto "Città del lettore" promosso dal Ministero della Cultura. Il progetto prevede la creazione di una rete di biblioteche comunali e la promozione di iniziative culturali e letterarie.

IL Moro diventa "Città del lettore"
Il Comune di Moro ha aderito al progetto "Città del lettore" promosso dal Ministero della Cultura. Il progetto prevede la creazione di una rete di biblioteche comunali e la promozione di iniziative culturali e letterarie.

GAZZETTA DI REGGIO

ARRETRATI
2017-2018

CANCRO
2017-2018

TODD
2017-2018

SEMELLI
2017-2018

VERGINE
2017-2018

ALBINEA
2017-2018

CAPRICORNO
2017-2018

ACQUARO
2017-2018

LAGETTARO
2017-2018

DESI
2017-2018

Bibbianese e Campagnola subito ok

Promozione semifinali gara 1: pesante stop per Correggio, Albinea cade nel finale

REGGIO EMILIA Senza sorprese gara 1 delle semifinali del campionato di Promozione. Vince addirittura a valanga l'Azimut Bibbianese (allenata da Reverberi) che non lascia proprio spazio alla Spal Correggio (79-44).

Un risultato eloquente e per certi versi inaspettato visto che i padroni di casa venivano da un quarto di finale decisamente più tribolato (Reggiolo piegato in tre partite) rispetto ai correggesi del coach Boni (doppio successo con Nubilaria). Brinda alla vittoria anche Radio Bruno Campagnola (Manicardò 2, Fregni 7, Pirondini 14, Piuca R. 10, Gelosini 11, Soccetti 4, Piuca F. 6, Sueri ne, Sacchi 2, Rustichelli 6, Carpi ne) che regola (62-50) la Go Iwonns Albinea (Rossi, Landini, Marcacci 2, Canalini 5, Masoni 12, Scianti 6, Talami 11, Pellegrini 3, Bonaccini 5, Rosi, Ferretti 6, Marani).

Per gli allenatori Nanetti (Campagnola) e Brevini (Albinea) una prima sfida che ha già dato tanto materiale su cui lavorare in vista della rivincita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

The screenshot shows a page from the Gazzetta di Reggio website, dated May 15, 2017. The main headline reads "La Lg vince ancora e continua a sognare il salto di categoria" (The league wins again and continues to dream of a category jump). Below this, there's a sub-headline "Serie C Silver: sabato la sfida-promozione a Castel Guelfo Mallon è super nel nono successo di fila dei castelnesvisti".

Other headlines include "B femmine, il Tricolore perde il derby e ora rischia grosso", "Bibbianese e Campagnola subito ok", and "All Star Game giovanile a San Polo".

The page features several images: a group photo of the Castel Guelfo Mallon basketball team, portraits of coaches Gian Paolo Boni and Luca Totò, and a group of young people at the All Star Game.

Table of Contents (TOC) for the sports section:

- 41 Sport & Basket
- 42 La Lg vince ancora e continua a sognare il salto di categoria
- 43 Serie C Silver: sabato la sfida-promozione a Castel Guelfo Mallon è super nel nono successo di fila dei castelnesvisti
- 44 B femmine, il Tricolore perde il derby e ora rischia grosso
- 45 Bibbianese e Campagnola subito ok
- 46 All Star Game giovanile a San Polo
- 47 Serie D/Playout
- 48 La Sampolese corsa cade invece La Torre

Small articles and updates include "MILANO CASTEL MONTI 70 - NUBILARIA 42" and "LA CAMPAGNOLA CANTUONESE".

Castellarano perde Vincenzo Mucci

64 anni, era stato uomo di spicco nella Dc

- CASTELLARANO - CASTELLARANO in lutto per la scomparsa di Vincenzo Mucci, uno degli esponenti più rappresentativi della politica locale e del volontariato. Mucci, che aveva 64 anni, è deceduto la notte scorsa nella Casa Madonna dell' Uliveto di **Montericco** dove era ricoverato.

Uomo di punta della Democrazia Cristiana e del volontariato, era sempre in prima linea nelle iniziative di solidarietà.

E' STATO per anni direttore di banca a Castellarano.

Andato in pensione, aveva intensificato la sua attività di volontariato nella casa della carità del paese dove svolgeva incarichi amministrativi e gestionali. La famiglia Mucci è molto conosciuta e stimata. Vincenzo era sposato con Maria Teresa Pellacani ed aveva tre figlie: Ester (attuale assessore comunale), Iris e Giulia.

Il fratello Franco era stato sindaco di Castellarano negli anni '70.

I funerali verranno officiati domani mattina: il feretro partirà da Casa Madonna dell' Uliveto alle 9,20 per raggiungere la chiesa parrocchiale di Castellarano alle 10, dove verrà celebrato il rito funebre.

Questa sera, alle 20, il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale. Per volontà della famiglia, sono gradite, in memoria dello scomparso, opere di bene a favore della Casa della Carità di Castellarano.

a.c.

4 REGGIO

il Resto del Carlino IL MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017

Castellarano perde Vincenzo Mucci

64 anni, era stato uomo di spicco nella Dc

CASTELLARANO - Castellarano in lutto per la scomparsa di Vincenzo Mucci, uno degli esponenti più rappresentativi della politica locale e del volontariato. Mucci, che aveva 64 anni, è deceduto la notte scorsa nella Casa Madonna dell' Uliveto di **Montericco** dove era ricoverato. Uomo di punta della Democrazia Cristiana e del volon-



UN GENEROSO Bancario in pensione, faceva volontariato alla casa della carità

tarino, era sempre in prima linea nelle iniziative di solidarietà.

E' STATO per anni direttore di banca a Castellarano. Andato in pensione, aveva intensificato la sua attività di volontariato nella casa della carità del paese dove svolgeva incarichi amministrativi e gestionali. La famiglia Mucci è molto conosciuta e stimata. Vincenzo era sposato con Maria Teresa Pellacani ed aveva tre figlie: Ester (attuale assessore comunale), Iris e Giulia.

Il fratello Franco era stato sindaco di Castellarano negli anni '70. I funerali verranno officiati domani mattina: il feretro partirà da Casa Madonna dell'Uliveto alle 9,20 per raggiungere la chiesa parrocchiale di Castellarano alle 10, dove verrà celebrato il rito funebre. Questa sera, alle 20, il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale. Per volontà della famiglia, sono gradite, in memoria dello scomparso, opere di bene a favore della Casa della Carità di Castellarano.

VIANO L'ULTIMO SALLUTO A MASSIMILIANO CANELLI

«Voglio una festa, non un funerale» E gli amici brindano a 'Canéla'

NON HA VOLUTO un funerale. «Alla mia morte, musica, vino e salami a volontà. E così è stato. Ieri pomeriggio, in tanti si sono ritrovati a San Giovanni di Quarto al ritorno al lavoro di Massimiliano Canelli, per tutti «Canéla», il re di legge. L'occasione per tutti gli abitanti del comune di Viano è di una zona pedoclimatica. La sua simpatia e il suo essere non avevano confini. Era conosciuto soprattutto per la sua indomabile passione per la caccia e per le sue feste che terminavano sempre a tavola. Ed è così che ha voluto essere ricordato: nessun corteo funebre, nessun piagnucolo, ma una festa a suoi di musica, attorno al suo tavolo imbandito.

Ad accogliere la manna schiera di amici, ieri pomeriggio, ecco un gran mazzetto pieno di bottiglie di vino ed un'apericchiata degna di un gran festeggiamento. Il tutto accompagnato dalla musica. Non sono mancati, comunque, gli benedizioni e un momento di raccoglimento in onore dello scomparso. Massimiliano è morto la sua passione e la sua simpatia per la caccia tanto che, anni fa, gli venne dedicata una diversione posta dal titolo ufficioso di re di legge che si chiama con questi versi: «Mai non muore chi non muore e chi muore in di morte, solo Massimiliano Canelli, figlio d'altro di vento, nato in proprio a libertà, per le valli trentine in eterno accadrà».



CONOSCIUTISSIMO Massimiliano Canelli era un vero personaggio. Appassionato di caccia, aveva creato in compagnia



L'ON CLAUDIO FAVA PARLERÀ DI INFILTRAZIONI NEL COMUNE COMMISARIATO Il vicepresidente dell' Antimafia ospite di Bressello

GHOVEDÌ Il maggio alle 20,30 nella sala Prampolini del centro culturale San Bressello è in programma l'incontro su infiltrazioni nello scoglimento del comune di Bressello con ospite l'on. Claudio Fava (foto), vicepresidente della Commissione parlamentare

d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. L'iniziativa è promossa dal movimento Agende Rosse di Modena e Bressello, oltre che dal Gruppo di discontinuità di Facebook, con il patrocinio del Comune. L'incontro, già previsto nelle scorse settimane, era stato rinviato a

causa di un problema che non aveva permesso a Fava di essere a Bressello. Al incontro ospiterà il vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia - spiegano gli organizzatori - sarà sicuramente un'occasione utile per comprendere meglio le motivazioni dello scoglimento del Comune,

nella base della documentazione della Commissione d'indagine che ha lavorato in paese e che ha analizzato numerosi aspetti dell'attività amministrativa. Di recente il Tar del Lazio ha confermato la legittimità del provvedimento di scoglimento, ma è già stato presentato un ricorso al Consiglio di Stato.



NOVELLARA LA MORTE DEL 47ENNE FANTINATI «Ciao fratellone mio Non riesco proprio a crederci»

NOVELLARA - Il corpo è stato portato dall'agenzia Novellara. Sembra una comune morte ma il caso sembra, se visto dal ricovero diagnostico più recente dell'ospedale di Novellara, essere stato in questi casi, per risultare all'uscita nazionale del rapporto medico. Solo accreditamente sarà possibile fissare i funerali, che a disposizione nella chiesa parrocchiale di Novellara. Oltre a moglie e sorella, Cristiano lascia pure i figli Lorenzo e Francesco.

le molte donne Guidotti ad accogliere del figlio che era mancante nel divano di casa. Un'ultima notizia che non dava segni di vita che mobilitò i soccorsi. Nel paese, un grande lutto, sono giunti l'ambulante della Croce rossa novellaresi e il personale dell'ambulanza di Castellan. Ma per Cristiano non è stato possibile fare nulla.

Antonio Luzzi

Camminata al chiaro di luna con gli amici del Centro di Educazione Ambientale

ALBINEA Continuano le uscite proposte dall'associazione Amici del Cea (Centro di Educazione Ambientale) di Albinea alla scoperta delle bellezze del territorio, senza trascurare la volta celeste, le sue stelle e i pianeti. Ecco il perché della camminata al chiaro di luna organizzata per oggi 8 maggio. Il percorso sarà lungo circa 6 chilometri e avrà un dislivello di 200 metri. Per i partecipanti è consigliato un abbigliamento da escursione. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rimandata. I partecipanti impareranno a riconoscere a occhio nudo stelle, costellazioni e pianeti visibili nel cielo del mese di maggio e potranno fare una salutare passeggiata per raggiungere una zona panoramica dove l'assenza di luci artificiali permette una migliore osservazione. Sarà un'occasione unica per lasciarsi guidare dall'emozione di camminare al buio, incantati dai suoni della natura, dai profumi del bosco, dalle suggestive forme dell'ambiente circostante e dai paesaggi visibili dalla collina. L'iniziativa è gratuita e si svolgerà con partenza alle 21 dalla sede operativa del Cea di via Chierici 2 a Borzano. L'iniziativa è organizzata dagli Amici del Cea. Per informazioni è possibile contattare Giorgio al 342.0564688.

LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017 REGGIO E PROVINCIA La VOCE | 11

ALBINEA

Camminata al chiaro di luna con gli amici del Centro di Educazione Ambientale

ALBINEA Continueranno le uscite proposte dall'associazione Amici del Cea (Centro di Educazione Ambientale) di Albinea alla scoperta delle bellezze del territorio, senza trascurare la volta celeste, le sue stelle e i pianeti. Ecco il perché della camminata al chiaro di luna organizzata per oggi 8 maggio. Il percorso sarà lungo circa 6 chilometri e avrà un dislivello di 200 metri. Per i partecipanti è consigliato un abbigliamento da escursione. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rimandata. I partecipanti impareranno a riconoscere a occhio nudo stelle, costellazioni e pianeti visibili nel cielo del mese di maggio e potranno fare una salutare passeggiata per raggiungere una zona panoramica dove l'assenza di luci artificiali permette una migliore osservazione. Sarà un'occasione unica per lasciarsi guidare dall'emozione di camminare al buio, incantati dai suoni della natura, dai profumi del bosco, dalle suggestive forme dell'ambiente circostante e dai paesaggi visibili dalla collina. L'iniziativa è gratuita e si svolgerà con partenza alle 21 dalla sede operativa del Cea di via Chierici 2 a Borzano. L'iniziativa è organizzata dagli Amici del Cea. Per informazioni è possibile contattare Giorgio al 342.0564688.

di Stefano Martelli

Bassa. La parte dei cittadini dell'ex Franca ha speso molte risorse a pagamento in attività di ricerca e di osservazione di stelle e pianeti. In alcuni casi, come la ricerca di Aldebaran, hanno speso più di mille euro. Da oggi il Comune di Franca ha deciso di organizzare una camminata al chiaro di luna per tutti i cittadini. Il percorso sarà lungo circa 6 chilometri e avrà un dislivello di 200 metri. Per i partecipanti è consigliato un abbigliamento da escursione. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rimandata. I partecipanti impareranno a riconoscere a occhio nudo stelle, costellazioni e pianeti visibili nel cielo del mese di maggio e potranno fare una salutare passeggiata per raggiungere una zona panoramica dove l'assenza di luci artificiali permette una migliore osservazione. Sarà un'occasione unica per lasciarsi guidare dall'emozione di camminare al buio, incantati dai suoni della natura, dai profumi del bosco, dalle suggestive forme dell'ambiente circostante e dai paesaggi visibili dalla collina. L'iniziativa è gratuita e si svolgerà con partenza alle 21 dalla sede operativa del Cea di via Chierici 2 a Borzano. L'iniziativa è organizzata dagli Amici del Cea. Per informazioni è possibile contattare Giorgio al 342.0564688.

REGGIOLO

Assemblea pubblica sul controllo di vicinato

Reggiolo. Una proposta di legge regionale, presentata dal consigliere regionale di Forza Italia, è stata approvata dal Consiglio regionale emiliano-romagnolo. La legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, prevede l'istituzione di comitati di controllo di vicinato in tutti i comuni della Regione Emilia-Romagna. I comitati saranno costituiti da cittadini residenti nel territorio e avranno il compito di segnalare al Comune le situazioni di degrado e di proporre le soluzioni più appropriate. La legge è stata approvata con 14 voti a favore e 10 contrari. Il presidente del Consiglio regionale, Giancarlo Pirelli, ha dichiarato: «Questa legge rappresenta un importante passo avanti nella lotta al degrado e nella promozione della partecipazione civica dei cittadini».

"No trivelle", si allarga il fronte della mobilitazione nella Bassa

Le proteste, dopo Guastalla, Fabbrico e Novellara si sono allargate anche a Carpi dove è iniziata la raccolta delle firme

Bassa. Inizia la raccolta firme di un'azione di protesta contro il progetto di ampliamento della pista ciclabile "Della Pace" che attraversa il centro storico di Carpi. La proposta, presentata dal Comune di Carpi, prevede l'apertura di una nuova tratta di circa 1,5 chilometri. I cittadini si sono mobilitati dopo le proteste organizzate a Guastalla, Fabbrico e Novellara. A Carpi, la raccolta delle firme è iniziata lunedì 8 maggio in piazza Sordani. I partecipanti sono stati informati dai volontari del gruppo "No Trivelle".

La protesta sbarca anche sulla Rai

Bassa. Inizia la raccolta firme di un'azione di protesta contro il progetto di ampliamento della pista ciclabile "Della Pace" che attraversa il centro storico di Carpi. La proposta, presentata dal Comune di Carpi, prevede l'apertura di una nuova tratta di circa 1,5 chilometri. I cittadini si sono mobilitati dopo le proteste organizzate a Guastalla, Fabbrico e Novellara. A Carpi, la raccolta delle firme è iniziata lunedì 8 maggio in piazza Sordani. I partecipanti sono stati informati dai volontari del gruppo "No Trivelle".

APPUNTAMENTI

GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO	
DOMENICA 18 GIUGNO	dalle 18.00 alle 19.30 musica, giochi e animazione con MATTEO COGOLI	DOMENICA 2 LUGLIO	dalle 16.00 alle 18.00 musica del vivo con i PIRELLI	SABATO 5 AGOSTO	dalle 18.00 alle 21.00 cena e aperitivo a bordo piscina con MATTEO COGOLI
DOMENICA 25 GIUGNO	dalle 15.30 alle 18.30 TV ALTERNATA, BILIEZZALI	DOMENICA 9 LUGLIO	dalle 15.30 alle 18.00 musica, giochi e animazione con i PIRELLI	FERRAGOSTO IN PISCINA	dalle 14.00 alle 18.30 musica, giochi e animazione con MATTEO COGOLI
SABATO 1 LUGLIO	dalle 18.00 alle 21.00 cena e aperitivo a bordo piscina	DOMENICA 16 LUGLIO	dalle 15.30 alle 18.00 musica, giochi e animazione con i PIRELLI	SABATO 26 AGOSTO	dalle 18.00 alle 21.00 cena e aperitivo a bordo piscina con i PIRELLI

PISCINA APERTA tutti i giorni dalle 9 a mezzanotte

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

8

"Un Gir per Bursan" premia il coraggio di Rossi e De Francesco, eroi sotto il diluvio

Il clima di domenica mattina a Borzano, per la disputa di una classica del podismo reggiano come "Un gir per Bursan", organizzato dalla poli sportiva Borzanese, è stato decisamente poco clemente con i protagonisti, costretti a subire una pioggia torrenziale lungo i 21 km della competitiva, risultata addirittura di 22.8 km a causa di parti del tracciato impraticabili, tra carraie, sentieri e strade ghiaiate. A precedere tutti nella gara maschile, ci hanno pensato due atleti della MDS Panaria Group, con il sassolese Luca De Francesco che, all'esordio in una gara di trail, domina in 1'40"06 davanti al compagno di team Marco Rocchi (1h43'30"). Sul gradino più basso del podio c'è il reggiano d'adozione Francesco Sciacca . della palestra Eden Sport di Villa Cella, che ha concluso in 1h52'06" e si è lasciato alle spalle il rubierese Cristian Bonini della podistica Rubierese, quarto in 1h52'25" e il cadelboschese Devis Incerti dell' atletica Reggio quinto in 1h53' 16". Nelle posizioni che seguono ci sono il giovane Fabio Beneventi della podistica Biasola in 1h54'01", il parmigiano Paolo Giovanni Buratti della UISP Parma in 1h56'22", Cecere Simone della palestra Eden Sport in 1h57' 44", il modenese Carlo Alberto Santunione della podistica Fioranese in 1h58'14" e irreggiano Marco Govi dell'atletica Scandiano in 1h58'21". Nelle donne a trionfare è stata la 44enne correggese Simona Rossi della podistica Correggio, che ha stoppato il cronometro sul tempo di 2h06'26" e ha bissato il successo di lunedì scorso a Campegine nella Carnineda dd Mazadeg. Al secondo posto in 2h28'12" si piazza Chiara Ceci, portacolore dell' Avis Montecchio che così si conferma una delle sorprese per i primi posti delle ultime gare podistiche reggiane. Al terzo e quarto posto due atlete della podistica Rubierese, Silvia Puglia in 2h38'04" e Cinzia Pontrandolfo in 2h46'33". La scandinavese Elena Zannoni dell' atletica Scandiano arriva quinta in 2h56'31" ed è seguita dalla modenese Alessandra Camellini della 'MDS Panaria Group sesta in 2h58'04", dalla reggiana Luciana Mortini della podistica Le Colline settima in 3h00'24", dalla parmense Elisabetta Dosi del gruppo podistico Pubblica Assistenza Busseto ottava in 3h13'24" e dalla 46enne di Reggio, Paola Leoni dello Sport Club Lombardini nona in 3h16'23". La giornata piovosa ha influito sul numero degli iscritti che sono stati 781, rispetto ai 11 00 partecipanti del 2016. Anche nella classifica dei km 22,800. i 124 classificati sono inferiori a quelli del 2016; nella classifica delle società, al primo posto c'è la podistica Biasola con 70 iscritti seguita dal gruppo podistico La Guglia Sassuolo 57 , l'Avis Novellara

PODISMO / LA CLASSICA DI BORZANO CONDIZIONATA DAL MALTEMPO
"Un Gir per Bursan" premia il coraggio di Rossi e De Francesco, eroi sotto il diluvio

LA PROTAGONISTA / LA STELLA DELL'ATLETICA REGGIO TRIONFA NELLA CORSA PARMENSE
Isabella Morlini si prende anche la "Cetilar Run"

A Rubbianino vince la pioggia
Solo una decina al via della gara

8 maggio 2017

La Voce di Reggio Emilia

<-- Segue

Albinea

e il Jolly CfL Bagnolo 45, l'atletica Scandiano 30, il Road Runners Poviglio e la podistica Campogalliano 29, la podistica Rubierese e la podistica Cavriago 25, la podistica Faba e la podistica Bismantova 24.

calcio giovanile

Riparte stasera il "Cavazzoli"

Per la maggior parte delle squadre inizia questa sera la seconda giornata del torneo Cavazzoli.

Considerando i rinvii della settimana scorsa, però, per 14 formazioni si tratta dell' esordio. **Quattro** gare stasera, dieci domani.

Settimana intensa, con ben venti partite nella sera di venerdì (undici di Young Boys e nove di Under 20). Cinque match di Young Boys e due di Under 20 della 1ª giornata sono in attesa della data di recupero. Come sempre Young Boys in campo alle 19,45 e Under 20 alle 21.

Il programma di questa sera: al Tesauri di Traversetolo le gare del gruppo A Paradigna-Inter Club Parma e Boiardo Maer-Albinea, al Comunale di Casalgrande le gare del girone G Cus Parma-San Michele e Virtus Mandriano-San Michele.

Domani sera al Corradini di Villalunga quadrangolare B: **Castellarano-Terre Matildiche** e **Castellarano-Barcaccia**. Al sintetico Valli, in città, il gruppo C: Fraore-Sammartinese e Noceto-Sammartinese. All' ex Sporting di via Campioli il girone D: FalkGalileo-Sorbolo e FalkGalileo-Real S. Prospero. Al Fratelli Campari di Bagnolo il quadrangolare E: Juventus Club Pr-V. Bagnolo e **Puianello-Bagnolese**. Al Comunale di Cavriago il gruppo H: Invicta-Montebello e Masone-Quaresimo. (l.c.)

32 Sport Calcio ♦ Prima categoria

GAZZETTA LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017

Fra le proteste il Boretto vola in finale

Un gol di Lorenzini vale la vittoria ma la Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella

di Andrea Viccini

A Boretto.



Il gol di Lorenzini vale la vittoria ma la Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella

Il Boretto vince la semifinale per il Cavazzoli e si qualifica per la finale. La Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella. Lorenzini segna il gol della vittoria.

BORETTO I CASALESE
Lorenzini, 19 anni, è stato il protagonista della semifinale. Ha segnato il gol della vittoria per il Boretto. La Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella.

Iotti: «Abbiamo giocato una gran gara»

Il capitano della Casalese, Iotti, parla della semifinale. «Abbiamo giocato una gran gara», dice. Parla della sua squadra e della partita.



Il capitano della Casalese, Iotti, parla della semifinale.

PRIMA CATEGORIA

Orlandini saluta il Boca Barco: «Cercò una nuova avventura»

Il segretario provinciale di Matteo Orlandini saluta il Boca Barco. «Cercò una nuova avventura», dice. Parla della sua esperienza e della squadra.



Il segretario provinciale di Matteo Orlandini saluta il Boca Barco.

L'Atletico Montagna vince e spera

Decide un gol di Zannoni: ora l'undici di Capanni punta al ripescaggio

L'Atletico Montagna vince la semifinale. Decide un gol di Zannoni. Ora l'undici di Capanni punta al ripescaggio.



L'Atletico Montagna vince la semifinale.

CALCIO GIOVANILE

Riparte stasera il "Cavazzoli"

Per la maggior parte delle squadre inizia questa sera la seconda giornata del torneo Cavazzoli. Riparte stasera il "Cavazzoli".

TORNERE ALLEVI

Domani scatta il 29° "Prandi"

Il Tornerone allevi scatta domani. Domani scatta il 29° "Prandi".

PRIMA CATEGORIA

Orlandini saluta il Boca Barco: «Cercò una nuova avventura»

Il segretario provinciale di Matteo Orlandini saluta il Boca Barco. «Cercò una nuova avventura», dice. Parla della sua esperienza e della squadra.

torneo per allievi

Domani scatta il 29° "Prandi"

Tutto pronto per il via del torneo Amos Lorenzo Prandi. Riservata alla categoria Allievi, la manifestazione è organizzata a braccetto tra FalkGalileo e Bagnolese ed è giunto alla 29ª edizione. Lo scorso anno vinse il Progetto Intesa. Si parte domani sera. Le gare verranno giocate prevalentemente al Fratelli Campari di Bagnolo, oltre che sul sintetico Valli in città. Sedici le squadre iscritte, divise in quattro gironi: passano il turno le prime due, poi ci sarà la fase ad eliminazione diretta con quarti, semifinali e finali per 3° posto e titolo.

Domani sera, sul sintetico Valli, il gruppo A: FalkGalileo-Santos (1930) e San Michele-Sporting (21). Al Fratelli Campari il girone B: **Vezzano-Bibbiano San Polo (19.30)** e Tricolore Reggiana-Correggese (21).

La prima giornata della fase di qualificazione si esaurirà tra mercoledì e venerdì, con i quadrangolari C e D al Fratelli Campari. La seconda tornata di gare è spalmata tra lunedì 15, mercoledì 17, venerdì 19 e lunedì 22 (sempre a Bagnolo).

La fase eliminatoria si concluderà mercoledì 24 e venerdì 26, giocando sia a casa FalkGalileo che a casa Bagnolese.

Fasi finali tutte a Bagnolo: i quarti lunedì 29 e mercoledì 31, le semifinali lunedì 5 giugno e le finali venerdì 9 giugno.

32 Sport Calcio ♦ Prima categoria

GAZZETTA LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017

Fra le proteste il Boretto vola in finale

Un gol di Lorenzini vale la vittoria ma la Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella

di Andrea Vicari

A. BERTI

Il Boretto vince la semifinale per il secondo anno consecutivo. La Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella.



Il Boretto si ripropone nella partita più importante della stagione.

La Casalese si ripropone nella partita più importante della stagione. Il Boretto vince la semifinale per il secondo anno consecutivo. La Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella.

La Casalese si ripropone nella partita più importante della stagione. Il Boretto vince la semifinale per il secondo anno consecutivo. La Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella.

ALLI SPOGLIAZIONI

Iotti: «Abbiamo giocato una gran gara»

Milano è comparsa per il Boretto. La squadra di Boretto, giunta in semifinale, è stata eliminata dalla Casalese. Iotti: «Abbiamo giocato una gran gara».



Il Boretto vince la semifinale per il secondo anno consecutivo. La Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella.

PRIMA CATEGORIA

Orlandini saluta il Boca Barco: «Cercò una nuova avventura»

Il capitano della squadra di Mattia Orlandini è del Boca Barco. L'allenatore racconta la sua esperienza nella sua prima esperienza in prima categoria.



Il capitano della squadra di Mattia Orlandini è del Boca Barco. L'allenatore racconta la sua esperienza nella sua prima esperienza in prima categoria.

L'Atletico Montagna vince e spera

Decide un gol di Zannoni: ora l'undici di Capanni punta al ripescaggio

Nella ripresa il Pradella gioca la sua partita più importante. Il Pradella vince la semifinale per il secondo anno consecutivo. La Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella.



Nella ripresa il Pradella gioca la sua partita più importante. Il Pradella vince la semifinale per il secondo anno consecutivo. La Casalese recrimina per un due azioni sospette davanti alla porta di Pradella.

CALCIO GIOVANILE

Riparte stavera il "Cavazzoli"

Per la stagione sportiva della società di calcio di Cavazzoli. Riparte stavera il "Cavazzoli".

TORNEO PER ALLIEVI

Domani scatta il 29° "Prandi"

Tutto pronto per il via del torneo Amos Lorenzo Prandi. Riservata alla categoria Allievi, la manifestazione è organizzata a braccetto tra FalkGalileo e Bagnolese ed è giunto alla 29ª edizione.

Il personale

Per le buste paga 5,5 miliardi in meno

Cinque miliardi e mezzo dal 2011, ma addirittura otto miliardi abbondanti se si parte dal 2009. Nel bilancio pubblico una voce che ha ridotto drasticamente il proprio peso annuale c'è, ed è quella che riguarda le buste paga del personale. A tagliare i costi di anno in anno sono intervenuti diversi fattori, dal blocco del turn over che ha ridotto le forze in campo al congelamento di **contratti** nazionali e stipendi individuali che ha impedito gli aumenti a favore di chi è rimasto in ufficio. Oltre ai numeri, anche le date sono importanti: la spesa di personale sostenuta dalla **pubblica amministrazione**, centrale e locale, ha imboccato la via discendente nel 2008, e l'ha percorsa con ritmi sostanzialmente stabili di anno in anno fino al picco minimo del 2015. L'austerità del lavoro pubblico, anche per compensare una dinamica più allegra rispetto al settore privato vissuta negli anni precedenti, ha percorso infatti tutti i governi dal 2008 in poi, con la replica di misure avviate dal governo Berlusconi e prorogate da Monti, Letta e Renzi. La piccola gobba di uscite che si incontra nel 2016 nasce dal superamento del blocco delle buste paga individuali e dalla ripresa di assunzioni in alcune aree della Pa centrale, ma è solo l'antipasto di quello che si prepara per il prossimo anno. Il rinnovo contrattuale, che ha bisogno di altri 1,2 miliardi in manovra per un costo complessivo che fra centro e territorio arriverà a 5 miliardi l'anno a regime, si accompagna infatti con la ripresa del turn over, a partire dai **Comuni**, che invertiranno la tendenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

The image shows a page from the newspaper 'Il Sole 24 Ore'. The main article is titled 'I conti pubblici' and 'SU PENSIONI E ACQUISTI SPENDING E RIFORME NON FERMANO LA SPESA'. It discusses public spending trends, mentioning a 40 billion euro increase in current annual expenses and a 5.5 billion euro decrease in wages. The article includes several data points and charts. Below the article, there is an advertisement for a dinosaur exhibition titled 'DINOSAURI GIGANTI DALL'ARGENTINA' running from March 22 to July 17, 2017, at the MUDEC museum in Milan.

G.Tr.

La riscossione cerca la svolta: più banche dati e azioni mirate

La manovrina punta a migliorare del 10% il successo delle ipoteche

Ricordate il gioco di enigmistica "unisci i puntini"? Bene, è un po' il modo per tracciare quello che potrebbe essere la **riscossione** da qui a poco. Appena chiusa la prima fase della rottamazione delle cartelle, già si delineano nuove sfide per Equitalia che, considerazione non da poco, dal 1° luglio cambierà nome, veste e collocazione. Un agente della **riscossione** con nuovi poteri concessi da ultimo dalla manovrina (DI 50/2017) ma anche dal decreto fiscale dello scorso autunno (DI 193/2016) e ancor prima dell'attuazione della delega fiscale. Nel libro delle buone intenzioni l'obiettivo che si può leggere in filigrana è arrivare ad azioni più mirate e che punta sempre di più sull'utilizzo di banche dati, senza sparare nel mucchio ma allo stesso tempo in grado di bloccare i patrimoni dei grandi evasori. Appunto in questa direzione va la modifica contenuta nella manovrina che, fermo restando il divieto assoluto di espropriare la prima casa, consente una maggiore flessibilità sul restante patrimonio immobiliare dei debitori: ora Equitalia e poi Agenzia delle **Entrate**-Riscossione possono procedere all'espropriazione di più **beni** immobili purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro, mentre la norma precedente faceva riferimento al valore del singolo bene limitando così la possibilità di intervento. Quindi se il debitore ha una seconda casa e un box sempre per restare nel libro delle buone intenzioni Equitalia dovrebbe mettere nel mirino quest'ultimo per creare meno disagi possibili. Ma la «fase 2» della **riscossione** è già stata avviata con l'attuazione della delega fiscale. A cominciare dalle modalità con cui Equitalia bussa alla porta. Dopo i lunghi contenziosi e gli **oneri** per la consegna a mezzo posta, sono arrivate le notifiche via Pec (posta **elettronica** certificata): gli atti a vario titolo spediti in modalità telematica a imprese e professionisti sono stati quasi tre milioni di documenti tra luglio e ottobre dello scorso anno.

Resta il fatto che i target prefissati per quest'anno in termini di volume complessivo di importi da riscuotere non sono legati solo alla definizione agevolata dei ruoli, i cui termini di adesione sono scaduti il 21 aprile anche se Equitalia potrà presentare il "conto" fino al 15 giugno. Secondo le stime del decreto fiscale dello scorso autunno, nel 2017 la rottamazione dovrà portare poco più di 5 miliardi (a cui se ne sommano circa 2,2 nel 2018 per un totale di 7,2 miliardi) ma a questi vanno aggiunti i recuperi attesi da



riscossione ordinaria per cui è stato ipotizzato un obiettivo di 5,4 miliardi. Ecco che quindi la nuova norma sui pignoramenti potrebbe avere anche un effetto leva su queste riscossioni.

Insieme alle altre modifiche introdotte, che puntano ad arricchire i database a disposizione della **riscossione**: da un lato, con le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell' Inps per l' attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità; dall' altro, con la possibilità per l' agenzia delle **Entrate** di impiegare proprio nell' ottica **riscossione** anche tutte le altre banche dati. Facoltà che verranno estese al nuovo **ente pubblico** economico che nascerà dal prossimo 1° luglio.

Questo significa la possibilità di consultare dati rilevanti presenti nell' **Anagrafe** dei rapporti finanziari, come ad esempio quelle sulla consistenza effettiva, la giacenza media del rapporto finanziario ma anche i codici identificativi della tipologia di operazioni che hanno movimentato il conto corrente. «Ciò può consentire a Equitalia di non agire più a "fari spenti"» in quanto «prima del DI 193/2016 gli unici dati a disposizione erano relativi all' identificazione dell' operatore finanziario e alla tipologia del rapporto», come ha spiegato il presidente e ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, appena pochi giorni fa davanti ai deputati della commissione Finanze di Montecitorio. Misure che in termini di cassa dovrebbero dare il loro effetto in termini di cassa per mezzo miliardo sia nel 2018 che nel 2019 e poi per un miliardo nel 2019.

L' ultimo puntino dell' identikit della nuova **riscossione** è arrivato con la manovrina. Secondo la relazione tecnica, la modifica sui pignoramenti potrebbe migliorare il tasso di efficacia delle azioni adottate prima di procedere all' espropriazione. I dati del recente passato indicano che su quasi 370mila preavvisi di ipoteca o iscrizioni di ipoteca avviati tra il 2014 e il 2015 addirittura l' 87% sia risultato infruttuoso. Mentre sul restante 13% i debitori hanno pagato anche a rate con un valore medio riscosso pari a 12.300 euro.

Decisamente numeri che sembrano smentire il volto "cattivo" con cui viene percepita Equitalia presso l' opinione pubblica ma frutto di una serie di limitazioni introdotte dal 2011 in poi quando la crisi ha iniziato a mordere e la difficoltà di pagare è andata via via crescendo. Fatto sta che la manovrina punta a un miglioramento della performance sulle ipoteche. Conti alla mano il Governo punta a tagliare di un 10% il tasso di insuccesso di quelle che tecnicamente si chiamano azioni cautelari. Una percentuale che però si tradurrebbe - ipotizzando un volume di 230mila preavvisi o iscrizioni di ipoteche all' anno - in un incremento della **riscossione** annuo per poco più di 282 milioni di euro a regime. Attenzione però, perché per il 2017 bisogna mettere in conto almeno due fattori: la piena operatività della nuova regola da maggio in poi e la considerazione che le procedure vanno riavviate adesso dopo la sospensione dovuta all' operazione straordinaria della rottamazione può consentire per il 2017 un aumento più contenuto nell' ordine di circa 85 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MobiliGiovanni Parente

imposte digitali

La bit tax, contropiede vincente del Fisco

Servono approcci nuovi per contrastare l'erosione degli imponibili da parte delle web company

Molti si chiedono perché sia importante trovare una soluzione al problema della tassazione dell' economia digitale. La risposta è abbastanza semplice, come suggeriscono le vicende degli accertamenti fiscali sulle multinazionali del web.

Lo sviluppo e le caratteristiche dell' economia digitale impongono attenzione sia alle forme tradizionali di tassazione dei redditi prodotti dalle multinazionali del web, sia a quelle forme di tassazione diverse, ma sempre legate alla "rete", che hanno per oggetto non il reddito in sé o un suo surrogato, ma altre manifestazioni di capacità contributiva, altri modi di creare ricchezza.

Una nuova ricchezza La tradizionale tassazione reddituale o patrimoniale è assolutamente inadeguata a intercettare e tassare i redditi prodotti dalle digital enterprises. Ciò dipende da molti fattori, primo tra tutti la difficoltà di controllare, con gli ordinari strumenti di accertamento, le cosiddette transazioni virtuali che si celano dietro la produzione di tali redditi, e cioè transazioni globali, anonime, dematerializzate e (spesso) prive di intermediari. Il settore dell' economia digitale, dominato da grandi multinazionali, è in grado di produrre redditi molto elevati, ma tali redditi difficilmente possono essere assoggettati a tassazione nel Paese della fonte e quando anche ciò accade, lo sono in misura molto ridotta.

Sono quindi maturi i tempi per procedere a una ristrutturazione globale dell' attuale sistema delle imposte societarie e introdurre criteri e istituti nuovi che consentano di attrarre a tassazione le attività svolte nel territorio, ma non imputabili a una stabile organizzazione.

Studiosi e autorità internazionali concordano nel ritenere che le caratteristiche dell' economia digitale richiedono di affrontare il tema della tassazione delle web companies con strumenti, procedure e principi tributari nuovi, possibilmente frutto di accordi intergovernativi.

Queste caratteristiche sono state anche individuate in sede Ocse: si va dalla mobilità (riferita sia a beni intangibles sia agli utenti) all' uso massivo di dati; dall' effetto delle interazioni e delle sinergie tra gli utenti alla tendenza a creare monopoli e oligopoli.

È proprio "approfittando" di queste caratteristiche le imprese dell' economia digitale hanno facilmente ridotto il carico fiscale, eroso le basi imponibili e trasferito i profitti nei Paesi a più bassa fiscalità. L'



elevatissimo grado di dematerializzazione dell' industria digitale consente a queste **società** di evitare di avere una **taxable** presenza attraverso una stabile organizzazione.

La presenza di intangibles altamente remunerativi favorisce, insomma, il trasferimento infragruppo degli stessi al solo scopo di minimizzare il carico fiscale. E anche se si potesse configurare una **taxable** presenza nel territorio dello Stato, esse potrebbero pur sempre disporre di un' ulteriore tecnica di erosione della base imponibile, consistente nella massimizzazione delle deduzioni per i pagamenti effettuati nei confronti dello stesso head office o di altre imprese del gruppo non residenti sotto forma di interessi, royalties e service fees. Il tutto, sfruttando anche l' interposizione di shell companies **localizzate** in Paesi che godono di regimi convenzionali privilegiati.

Molti Paesi si sono interrogati su come evitare queste "fughe". Tra le molte proposte ed esperienze, merita attenzione quella del Regno Unito, dove dall' aprile del 2015 trova applicazione una speciale **tassa** sui profitti dirottati, la cosiddetta Diverted Profits **Tax** che ha l' obiettivo di rendere inopponibili gli accordi stipulati da grandi gruppi con il fine di erodere la base imponibile nel Regno Unito. Questa **imposta** si applica in due ipotesi. La prima è quella in cui una **società** non residente effettua vendite e compie, comunque, operazioni rilevanti nel Regno Unito, eludendo la creazione di una stabile organizzazione.

La seconda ipotesi è quella in cui una **società** residente o una **società** non residente, ma che esercita un' attività per la quale è soggetta alle imposte nel Regno Unito, godono di un vantaggio fiscale utilizzando accordi o soggetti terzi privi di sostanza economica.

La bit tax La mia opinione su come costruire forme di **tassazione** accettabili dell' economia digitale è che ci si dovrebbe muovere su **piani** diversi da quelli tradizionali, sulla falsariga dei principi dell' Ocse e guardando anche alla normativa del Regno Unito.

In un' ottica non strettamente nazionale, la forma di **tassazione** di più facile attuazione mi sembra quella ideata nel 1995 da Arthur J. Cordell nota come bit tax, da tutti apprezzata ma mai realmente proposta. È un' **imposta** volta a **tassare** i dati trasmessi via internet, da applicare al traffico digitale per ogni unità di trasmissione **elettronica**, cioè il bit. Un tributo, quindi, che non colpisce un indice di capacità contributiva tradizionale come il reddito o il patrimonio, ma grava sulle trasmissioni di dati come un nuovo modo di fare ricchezza. I soggetti passivi sarebbero gli utilizzatori del web e delle altre infrastrutture telematiche e l' indice di capacità contributiva sarebbe la trasmissione di informazioni che generano in coloro che le acquisiscono una capacità di trarre profitto. La misurazione di tale capacità sarebbe data dal conteggio dei bit trasmessi. È evidente che la bit tax, così costruita, si pone fuori dal campo della specifica **tassazione** delle digital **enterprises**. Non può, quindi, essere assunta come uno strumento per recuperare a **tassazione** i redditi prodotti da tali **società**.

L' aliquota dell' **imposta**, secondo Cordell, dovrebbe essere di 0,000001 dollari per bit. Della sua **riscossione** dovrebbero occuparsi i common carrier delle telecomunicazioni, delle reti satellitari e dei sistemi via cavo. L' **imposta** verrebbe liquidata Paese per Paese.

La Diverted Profit **Tax** Se dovessi invece pensare a un tributo nazionale, l' unico che mi parrebbe meritevole di un approfondimento, in via contingente e in questa fase storica, è la Diverted Profit **Tax** britannica (il Belgio, sulla scia di quest' ultima, ha varato di recente la Cayman **Tax**).

Sarebbe un' **imposta** diversa e autonoma rispetto all' ordinaria **imposta** societaria, la cui applicazione consentirebbe di rendere inopponibili quegli accordi stipulati da grandi gruppi con il fine di erodere la base imponibile.

La soluzione britannica sembra organica, rispettosa del Beps Action **Plan** dell' Ocse e coerente alla Raccomandazione C(2012)8806 della Commissione Ue.

Avrebbe, forse, l' inconveniente di non essere di facile applicazione, dovendo nella sostanza l' **amministrazione** finanziaria essere in grado di determinare, solo in via induttiva e indiretta, i profitti che sono denunciati in altri Paesi a più bassa **tassazione**. Avrebbe, però, il vantaggio di essere costruita intorno al concetto di elusione fiscale, che innegabilmente è l' unico strumento offerto agli **enti** impositori

per evitare l' aggiramento delle norme sulla stabile organizzazione. La Diverted Profit Tax consentirebbe all' ente impositore di avvalersi di una presunzione legale relativa, secondo cui la base imponibile sarebbe costituita dagli stessi profitti che sarebbero stati tassati se le operazioni fossero state poste in essere attraverso una stabile organizzazione applicando le norme interne eluse.

Un reddito senza Stato Mutatis mutandis, l' Ufficio verificatore dovrebbe applicare le stesse tecniche di accertamento adottate per la ricostruzione dei redditi delle stabili organizzazioni occulte. Un "reddito senza Stato" (stateless income) diverrebbe così il presupposto del tributo speciale, indipendentemente dal suo formale radicamento nel territorio e dalla imputabilità di un' imposta societaria a un soggetto passivo residente nel Paese c.d. della fonte.

Ciò aprirebbe indubbiamente la porta a forme innovative europee di tassazione sulla "mera presenza" e sull' esistenza di un valido "nesso economico" (il cosiddetto nexus) dell' attività dell' impresa digitale con il territorio e sull' uso del mercato locale dall' esterno .

La caratteristica più interessante della Diverted Profit Tax è, insomma, che essa si limiterebbe a garantire il diritto degli Stati alla tutela e alla protezione delle proprie basi imponibili, ostacolato da comportamenti abusivi e artificiosi, senza mettere in discussione né i principi e le libertà economiche, né il diritto fondamentale del privato ad operare liberamente sui mercati. Sarebbe un prelievo che è diretto solo a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva e l' abuso del diritto che la stessa Ue condanna. La Diverted Profit Tax non condizionerebbe la concorrenza nel mercato, ma la concorrenza fiscale tra stati, alcuni avvantaggiati, altri lesi nel loro interesse erariale.

Questo articolo è una sintesi del saggio "Prospettive di tassazione dell' economia digitale" pubblicato sulla rivista «Diritto Mercato Tecnologia» © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Franco Gallo

Accertamento. Occorre il confronto preventivo

Controlli a tavolino sulle imposte estere con il contraddittorio

Il confronto preventivo tra ufficio e contribuente è sempre necessario, anche nei controlli a tavolino. Anzi, in questi casi il contraddittorio risulta ancora più opportuno. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp di Milano, con la sentenza 2162/16/2017 depositata il 14 marzo 2017 (presidente Citro, relatore Pilello).

La pronuncia trae origine da una cartella di pagamento notificata ad un contribuente italiano a seguito di un controllo formale effettuato in base all' articolo 36-ter del Dpr 600/73 per un credito di imposta esposto in dichiarazione dei redditi, a fronte di imposte pagate nel Regno Unito. In particolare l' ufficio, non ritenendo sufficiente la documentazione presentata in sede di dichiarazione dei redditi, senza chiamarlo in contraddittorio, iscriveva a ruolo il credito non riconosciuto per oltre 91 mila euro, con sanzioni e interessi. Successivamente, Equitalia notificava al contribuente la cartella con ulteriore aggravio dell' aggio della riscossione.

Nell' impugnare l' iscrizione a ruolo, il contribuente eccepeva innanzitutto la violazione del diritto al contraddittorio, sostenendo che, se solo fosse stato interpellato preventivamente, avrebbe potuto dimostrare l' infondatezza della pretesa erariale e, dunque, avrebbe potuto impedire l' emissione dell' atto impositivo. In secondo luogo, sosteneva di aver assolto l' obbligo di dimostrare la definitività delle imposte pagate all' estero, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società inglese presso cui lavorava.

Nell' accogliere il ricorso, la Ctp di Milano ha innanzitutto ritenuto di dover disattendere la sentenza 24823/2015 della Cassazione, invocata dall' ufficio, secondo cui nell' ordinamento tributario nazionale non esisterebbe un principio generale, nemmeno derivante dai precetti costituzionali, che impone all' amministrazione finanziaria un obbligo generalizzato di instaurare il preventivo contraddittorio con il contribuente. Inoltre, in caso di indagini a tavolino, sarebbe legittima la notifica dell' avviso o di altro atto impositivo senza la necessità che, in un momento antecedente, il contribuente sia convocato presso gli uffici.

Secondo il collegio milanese, infatti, il confronto preventivo è sempre necessario laddove il giudice di merito accerti che le spiegazioni eventualmente fornite durante la verifica dal contribuente avrebbero



impedito o modificato l' emissione dell' atto impositivo.

Sull' attendibilità della documentazione probatoria esibita circa la definitività delle imposte pagate all' estero, è necessario che gli importi pagati all' estero non siano ripetibili, anche in forza di artifici posti in essere dal contribuente per ottenerne il rimborso. Nel caso specifico il ricorrente ha dimostrato che, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, le imposte pagate nel Regno Unito si erano già rese definitive, essendo già passato l' anno entro il quale - secondo il diritto anglosassone - avrebbe potuto modificare a proprio favore la dichiarazione già presentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Rosanna Acierno

Verifiche. Secondo la Ctr Lombardia ogni attività istruttoria è soggetta ai principi dello Statuto del contribuente

Verbale obbligatorio dopo l'accesso mirato

La lettera d'incarico può avere ad oggetto l'accesso in azienda per acquisire la documentazione contabile necessaria a un controllo mirato, quale atto prodromico all'attività di verifica. In questo caso, però, devono essere rispettate le norme procedurali riservate alla verifica fiscale, cioè la redazione dei processi verbali giornalieri e del processo verbale di constatazione. In caso contrario si viola il diritto alla difesa del contribuente, perché non decorre il termine iniziale dei 60 giorni entro i quali può produrre memorie difensive. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia 797/01/2017 (presidente Labruna, relatore Missaglia).

Nell'intento di controllare il rigo E23 (compensi erogati a terzi) dell'Unico presentato per il 2006 da un medico legale, l'ufficio acquisisce informazioni dall'**Anagrafe tributaria** e predispose una lettera d'incarico per un «accesso propedeutico all'inizio dell'attività di verifica, di cui agli articoli 52 del Dpr 633/72 e 39 del Dpr 600/73 presso i **locali** del contribuente».

La lettera per l'«accesso mirato» è notificata il 23 novembre 2011 e la documentazione contabile ed extracontabile viene, poi, esibita dal consulente fiscale nella successiva due settimane.

In questa occasione l'**amministrazione** non redige né il Processo verbale di acquisizione documentale (Pva) e neppure, nei giorni successivi, i Processi verbali di verifica (Pvv). L'ufficio, infine, non consegna neanche il Processo verbale di constatazione (Pvc), prodromico all'accertamento.

Il contribuente ricorre per l'anticipata emissione dell'accertamento, lamentando i seguenti punti: mancano Pva, Pvv e Pvc; non c'è una data, pertanto, da cui decorre il termine dei 60 giorni per potersi difendere; è illegittimo l'accertamento emesso anzitempo e fondato su un'attività istruttoria mai effettuata.

Secondo l'**amministrazione**, però, un accesso mirato con il solo scopo di ritirare i documenti non è soggetto all'obbligo di formare i tre verbali. Pertanto, secondo l'ufficio, in questo caso non è necessario aspettare 60 giorni prima di notificare l'accertamento.

La Ctr dà ragione al medico con le seguenti motivazioni: ogni attività istruttoria, dall'accesso mirato all'ispezione fiscale, è attività di verifica e soggiace pertanto allo Statuto del contribuente e alla necessità di formare le differenti categorie di processi verbali; l'oggetto del contenuto della lettera d'incarico (nel caso specifico la verifica) obbliga al rispetto di tutte le formalità connesse senza poter in itinere



modificare le regole del gioco; l' omessa compilazione dei vari processi il primo giorno, in corso e l' ultimo giorno della verifica viola il diritto di difesa del contribuente e travolge il derivato accertamento. Sono sempre da tenere sotto controllo gli errori nelle attività istruttorie che minano il successivo accertamento, a partire dall' omessa o erronea indicazione delle annualità, dei **tributi** da controllare, dei nominativi dei verificatori, fino alla mancata formazione dei vari **Pva**, Pvv e Pvc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Ferruccio Bogetti Gianni Rota

Personale. Dai fabbisogni ai rendiconti, tutte le condizioni per il turn over

Dodici adempimenti possono bloccare le nuove assunzioni

Le importanti novità sul fronte delle assunzioni rischiano di vanificarsi se l'ente locale non dimostra il rispetto di una serie di 12 adempimenti che coinvolgono varie fasi gestionali, dalla programmazione delle risorse alla rendicontazione dei risultati raggiunti. In base all' articolo 22 del DI 50/2017, nei Comuni con più di mille abitanti, per gli anni 2017 e 2018, le facoltà assunzionali a tempo indeterminato per le qualifiche non dirigenziali sono infatti innalzate al 75% (non più 25%) della spesa corrispondente alle cessazioni dell' esercizio precedente. È richiesto però che il rapporto tra dipendenti e popolazione dell' anno precedente risulti inferiore al limite fissato per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari (per gli anni 2017/2019 si veda il Dm del Viminale del 10 aprile 2017).

Questa percentuale giunge fino al 90% nel 2018 per i Comuni con più di mille abitanti che rispettano gli obiettivi del pareggio di bilancio, lasciando però spazi finanziari inutilizzati inferiori all' 1% degli accertamenti delle entrate finali dell' esercizio. Grazie alle modifiche introdotte dal decreto sicurezza (DI 14/2017) è inoltre possibile assumere, sempre negli anni 2017 e 2018, personale appartenente alla polizia municipale entro i limiti dell' 80 e 100% della spesa relativa al personale della stessa tipologia cessato nell' anno precedente.

Oltre ai parametri normativi, l' effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche la verifica del rispetto di una serie di condizioni.

Innanzitutto, come prevedono l' articolo 91 del Tuel e l' articolo 6 del Dlgs 165/2001, il programma triennale dei fabbisogni del personale deve essere elaborato, in coerenza con la dotazione organica dell' ente, su proposta dei dirigenti competenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle loro strutture.

La programmazione del personale comprende anche l' adozione del piano triennale delle azioni positive e pari opportunità e la verifica dell' assenza di posizioni professionali in sovrannumero. Per procedere a nuove assunzioni occorre inoltre che l' ente abbia adottato il Piano della performance e rideterminato la dotazione organica.

La verifica sul rispetto dei limiti di spesa viene espressamente prevista dall' articolo 3, comma 10-bis



del DI 90/14, in base al quale i revisori dei conti devono allegare una certificazione alla relazione di accompagnamento alla **delibera** di approvazione del **bilancio** annuale dell' **ente**. Con la stessa relazione viene anche verificato il rispetto delle prescrizioni indicate dai commi 557 e 562 della legge 296/2006, relative all' obbligo di riduzione della spesa di personale, il cui importo deve essere mantenuto annualmente entro la spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013 e, negli **enti** che non erano assoggettati al **patto** di **stabilità**, entro l' importo impegnato nel 2008.

Il ricorso ad assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualunque tipologia contrattuale, è inoltre subordinato al rispetto degli obiettivi di **finanza** pubblica e alla trasmissione della certificazione entro il termine del 31 marzo dell' anno successivo a quello di competenza.

L' articolo 9 del DI 185/2008 stabilisce poi la sanzione del blocco del ricorso all' indebitamento e delle assunzioni per gli **enti** non in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l' apposita **piattaforma** informatica.

A decorrere dal 2017, la mancata approvazione nei termini del **bilancio** di **previsione**, del rendiconto e del **bilancio** consolidato è inoltre sanzionata (articolo 9, comma 1-quinquies, del DI 113/2016), con la nuova penalità del blocco delle assunzioni, che scatterà anche nell' ipotesi di ritardo nella trasmissione dei documenti alla Banca dati pubbliche **amministrazioni** (Bdap) rispetto al termine di trenta giorni dalla loro approvazione. La sanzione cesserà all' atto di approvazione e invio dei documenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Anna GuiducciPatrizia Ruffini

Armonizzazione. Le cause alla base del mini-rinvio al 31 luglio

Ritardi a catena sull' avvio della contabilità economica

Quali sono stati i principali problemi applicativi della contabilità economico-patrimoniale, che hanno reso necessaria la richiesta di proroga del termine per l' approvazione dei relativi documenti per il 2016?

Con un emendamento al DI 50/2017 promesso dal Governo, sarà infatti disciplinato il rinvio di tre mesi (31 luglio) per l' approvazione dello stato patrimoniale e del conto economico di **Comuni** e **Province**, lasciando invece inalterato il termine del 30 aprile per il rendiconto. La richiesta, che ora interessa solo gli **enti** sopra i 5mila abitanti al primo anno di applicazione, fa temere per lo scenario del prossimo rendiconto, quando la questione coinvolgerà anche gli **enti** più piccoli e quindi con difficoltà amplificate.

Nella lista dei problemi, al primo posto si trova l' aver trascurato e sottovalutato l' impatto, sia di tipo organizzativo-gestionale sia formativo-professionale, della contabilità economico-patrimoniale, da sempre considerata la "sorella" meno importante (con funzione conoscitiva), rispetto alla contabilità finanziaria (con funzione autorizzatoria), con la conseguenza che non si è quindi dato il giusto peso alle novità del Dlgs 118/2011. Ha nociuto anche l' illusione di poter risolvere la questione solo con rapidi automatismi.

L' adozione di questa contabilità necessita invece di uno studio adeguato, al quale dedicare risorse in termini di tempo e disponibilità. La formazione è l' unico strumento che consente di superare gli ostacoli. A livello **pratico**, occorre che nel corso dell' esercizio siano rilevati i fatti economici e patrimoniali, come "misurati" dalle operazioni finanziarie; per questo è necessario far funzionare la matrice di correlazione che evidenzia le relazioni tra le voci del **piano** finanziario e quelle del **piano** economico e di quello patrimoniale. Solo il corretto funzionamento della matrice consente di evitare di trovarsi nella condizione di dover "rimediare" con la costruzione di un **bilancio** finale (conto economico e stato patrimoniale), senza il supporto delle scritture in partita doppia con registrazioni in dare e in avere.

La matrice avrebbe dovuto funzionare dal 1° gennaio 2016; gli eventuali ritardi delle **società** di software, spesso lamentati dagli **enti**, vanno inclusi fra le cause della situazione attuale.

Al termine delle chiusure della contabilità finanziaria, gli **enti** devono effettuare le operazioni di assestamento (ammortamenti, ratei e risconti, eccetera) in autonomia rispetto alle registrazioni in



contabilità finanziaria. Senza di esse non si possono ottenere i documenti finali.

A monte, già subito dopo l' approvazione del conto del patrimonio dello scorso esercizio, avrebbe dovuto essere effettuata la codifica dell' inventario secondo il livello patrimoniale del **piano** dei conti **integrato**. Difficoltà, lacune e ritardi in materia di inventari amplificano i problemi della contabilità economico-patrimoniale.

Come attività straordinaria, il primo anno occorre elaborare lo stato patrimoniale di apertura riferito al 1° gennaio 2016, ottenuto riclassificando il conto del patrimonio e applicando i criteri di valutazione dell' attivo e del passivo previsti dal principio della contabilità economico patrimoniale, e la tabella di raccordo con il documento al 31 dicembre 2015.

Senza la situazione economico-patrimoniale, da ultimo, l' **ente locale** non può redigere il **bilancio** consolidato, il cui termine è fissato per il 30 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

An. Gu.P. Ruf.

Ambiente. Il Tar impone l'emanazione del decreto entro 120 giorni

Tari, l'assimilazione dei rifiuti prova a fissare le regole uniche

Entro l'estate dovrebbe arrivare il tanto atteso decreto ministeriale che detta le regole in base alle quali i Comuni possono disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. La sollecitazione arriva dal Tar Lazio, che con sentenza 4611/2017 ha messo in mora il ministero, concedendo 120 giorni per emanare il decreto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del Dlgs 152/2006. La normativa primaria rimette alla competenza statale la «determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani».

In attesa dell'emanazione del decreto, le regole da seguire sono ancora quelle fissate dalla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e le sostanze assimilabili sono quelle elencate al punto 1.1.1 di quella delibera. Per giurisprudenza di legittimità costante (tra le tante, Cassazione n. 18021/2013), poi, nel disporre l'assimilazione i Comuni sono tenuti anche a individuare le quantità.

Solo con la previsione di criteri sia qualitativi sia quantitativi esiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio, e conseguentemente l'obbligo di corrispondere la Tari. Un discorso a parte deve essere fatto, invece, per i rifiuti delle strutture sanitarie pubbliche, per le quali opera un'assimilazione ex lege, come prevede l'articolo 2, lettera g), del Dpr. 254/2003.

Il decreto assimilazioni è molto atteso in quanto la scelta di ampliare, in alcuni casi eccessivamente, l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani implica un ampliamento della privativa comunale, sottraendo di fatto rifiuti al mercato, e quindi minando la concorrenza.

Il tema è così importante che l'Autorità garante della concorrenza del mercato ha avviato nel 2014 un'indagine conoscitiva volta a effettuare una ricognizione degli assetti istituzionali e di mercato nel settore della gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di verificare gli spazi per la concorrenza lungo l'intera filiera, inerente sia la frazione indifferenziata sia la frazione differenziata di rifiuti.

Il risultato dell'indagine è un rapporto di 258 pagine approvato il 21 gennaio 2016, che analizza il "mondo rifiuti" a 360 gradi, e con riferimento al tema delle assimilazioni rileva che "appare necessario completare il quadro normativo, eliminando la discrezionalità dei Comuni, e definire comunque in maniera precisa e limitata ciò che può essere assimilato".



Va comunque rilevato che il problema dell' assimilazione non può essere risolto tout court individuando ciò che può essere assimilato e basta, perché l' inerzia in questo campo ha comunque comportato modelli organizzativi e investimenti che non possono essere cancellati da un giorno all' altro. Sarà quindi necessario un periodo transitorio, come pure sarà necessario tener conto delle diverse realtà territoriali, perché devono essere sempre presenti criteri residuali che obbligano comunque i produttori ad utilizzare il servizio pubblico allorquando non sussiste, in una determinata zona territoriale, una rete di imprese che comunque garantisca una gestione ottimale dei rifiuti, pena, paradossalmente, un aumento dei costi per lo stesso produttore dei rifiuti, con il rischio poi di vedere aumentato il fenomeno dell' abbandono dei rifiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pasquale Mirto

Una pronuncia della Corte di giustizia Ue riporta sotto i riflettori la normativa italiana

Il reverse charge violato esce dal perimetro delle detrazioni

L' Iva **fatturata** indebitamente, anche se in violazione delle disposizioni sull' inversione contabile, si qualifica «non dovuta». Di conseguenza, sebbene debba essere comunque versata all' **erario** in forza del principio di cartolarità, non rientra nel sistema delle detrazioni, per cui non può essere detratta dal cessionario/committente. Su queste linee interpretative, fissate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, si basa la recentissima sentenza con la quale i giudici di Lussemburgo hanno escluso la detraibilità dell' **imposta** applicata dal fornitore, anziché dal destinatario, su operazioni imponibili rientranti nel regime dell' inversione contabile. La pronuncia riporta sotto i riflettori la normativa italiana, che dispone invece diversamente, riconoscendo il diritto alla detrazione nel caso in cui l' imposta sia applicata dal cedente-obbligato.

Principio di cartolarità e diritto di detrazione. L' art. 203 della direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva) qualifica debitore dell' imposta (anche chiunque la indichi in una fattura, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti impositivi). La disposizione fissa il cosiddetto principio di cartolarità, che non ha scopi sanzionatori, ma di tutela dell' erario, recepito nell' ordinamento interno al comma 7 dell' art. 21 del dpr n. 633/72, secondo cui «se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni a quella reale, l' imposta è dovuta per l' intero ammontare indicato o corrispondente alla indicazione della fattura».

Principio di cartolarità e diritto di detrazione. L' art.

203 della **direttiva** 2006/112/CE (**direttiva** Iva) costituisce debitore dell' **imposta** (anche) chiunque la indichi in una **fattura**, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti impositivi. La disposizione fissa il cosiddetto principio di cartolarità, che non ha scopi sanzionatori, ma di tutela dell' **erario**, recepito nell' ordinamento interno al comma 7 dell' art. 21 del dpr n. 633/72, secondo cui «se il cedente o prestatore emette **fattura** per operazioni a quella reale, l' **imposta** è dovuta per l' intero ammontare indicato o corrispondente alla indicazione della **fattura**».

Questa disposizione è stata così modificata dal dlgs n.158/2015 allo scopo di escludere dal suo raggio d' azione il caso in cui l' **imposta** non dovuta sia auto-applicata dallo stesso cessionario/committente con il meccanismo dell' inversione contabile, a motivo del fatto che, in tal caso, non sussiste il rischio di perdita di gettito per l' **erario**. La Corte di giustizia Ue ha chiarito che l' art. 203, nel prevedere che l' Iva indicata in una **fattura** è dovuta indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un' operazione soggetta a Iva, mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto di detrazione in via di credito, la sentenza 18/6/2009, C-566/07. Ciò perché, sebbene il

Questo meccanismo di inversione contabile, a motivo del fatto che, in tal caso, non sussiste il rischio di perdita di gettito per l' **erario**. La Corte di giustizia Ue ha chiarito che l' art. 203, nel prevedere che l' Iva indicata in una **fattura** è dovuta indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un' operazione soggetta a Iva, mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto di detrazione (si veda, per esempio, la sentenza 18/6/2009, C-566/07). Ciò perché, sebbene il

ItaliaOggi7

FISCO

Lunedì 8 Maggio 2017 5

Una pronuncia della Corte di giustizia Ue riporta sotto i riflettori la normativa italiana

Il reverse charge violato esce dal perimetro delle detrazioni

Il diritto alla detrazione, come ai fini sogli, sia limitato soltanto alle imposte corrispondenti a un' operazione soggetta all' imposta, il rischio sussiste identicamente il destinatario di una fattura riportante un' Iva non dovuta possa utilizzarla ai fini dell' esercizio di tale diritto. Non si può infatti escludere che l' amministratore finanziario non sia in grado di accertare, in tempo utile, l' inesistenza di tale diritto presso il destinatario della fattura.

La questione se il diritto alla detrazione comprenda anche l' imposta dovuta e esecutivamente in forza del principio di cartolarità, ossia per il fatto di essere stata indicata in una fattura, è stata sollevata per la prima volta nel procedimento C-184/07 (Cassia Holdings). Nella sentenza, pronunciata il 18 dicembre 1909, la Corte ha osservato che nella misura dell' art. 17 della sesta direttiva del 1977, che accorda al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell' Iva «dovuta o assolta per le merci che gli sono stati aranzati e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo», il legislatore è e discretato nella scelta di limitare il diritto di detrazione alla sola fattura emessa dalla seconda direttiva del 1967, sia dalla proposta della Commissione europea, secondo la quale il diritto di detrazione consisteva in un' imposta «differenziale» e i rischi per l' erario, per esempio perché la fattura non era stata recapitata e distrutta in tempo utile, o perché, essendo la fattura stata emessa dal destinatario, vi era il rischio di danno morale e di contenzioso eliminato, la regolarizzazione non può infatti dipendere dal potere discrezionale dell' amministratore (sentenza 18/12/2009, C-184/07).

Questa interpretazione, spagata dalla Corte di giustizia Ue, ha evidenziato che il diritto alla regolarizzazione della fattura da parte del cedente/prestatore che abbia eliminato ogni rischio per l' erario non è surrogabile dal diritto del cessionario/committente alla detrazione dell' imposta, indubitabilmente fatturata, diritto che rimane comunque prevalso.

Più di recente, la Corte si è occupata della questione se sia sufficiente il principio di neutralità, una disposizione nazionale in base alla quale l' amministratore può pagare al fornitore di una prestazione emessa il rimborso dell' Iva fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura redatta erroneamente, qualora abbia definitivamente pagato e tale diritto di detrazione della Iva, comportando tale disegno definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.

Nella sentenza 13/4/2013, C-189/12, si rammenta in primo luogo che il debito dell' imposta indicata in una fattura, in forza del principio di cartolarità, prescinde dall' inesistenza di un' operazione soggetta a Iva. Ciò dispendo, l' articolo 203 della direttiva mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto di detrazione, rischio che nella fattura non è eliminato, avendo l' amministratore definitivamente pagato al destinatario della fattura emessa il diritto a detrazione.

In secondo luogo, per quanto concerne il rimborso dell' Iva fatturata per errore, la direttiva non contiene alcuna disposizione relativa alla regolarizzazione dell' imposta indebitamente applicata, se che spetta agli stati membri determinare le condizioni in

tal modo che il diritto alla regolarizzazione della fattura da parte del cedente/prestatore che abbia eliminato ogni rischio per l' erario non è surrogabile dal diritto del cessionario/committente alla detrazione dell' imposta, indubitabilmente fatturata, diritto che rimane comunque prevalso.

Più di recente, la Corte si è occupata della questione se sia sufficiente il principio di neutralità, una disposizione nazionale in base alla quale l' amministratore può pagare al fornitore di una prestazione emessa il rimborso dell' Iva fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura redatta erroneamente, qualora abbia definitivamente pagato e tale diritto di detrazione della Iva, comportando tale disegno definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.

Nella sentenza 13/4/2013, C-189/12, si rammenta in primo luogo che il debito dell' imposta indicata in una fattura, in forza del principio di cartolarità, prescinde dall' inesistenza di un' operazione soggetta a Iva. Ciò dispendo, l' articolo 203 della direttiva mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto di detrazione, rischio che nella fattura non è eliminato, avendo l' amministratore definitivamente pagato al destinatario della fattura emessa il diritto a detrazione.

In secondo luogo, per quanto concerne il rimborso dell' Iva fatturata per errore, la direttiva non contiene alcuna disposizione relativa alla regolarizzazione dell' imposta indebitamente applicata, se che spetta agli stati membri determinare le condizioni in

tal modo che il diritto alla regolarizzazione della fattura da parte del cedente/prestatore che abbia eliminato ogni rischio per l' erario non è surrogabile dal diritto del cessionario/committente alla detrazione dell' imposta, indubitabilmente fatturata, diritto che rimane comunque prevalso.

Più di recente, la Corte si è occupata della questione se sia sufficiente il principio di neutralità, una disposizione nazionale in base alla quale l' amministratore può pagare al fornitore di una prestazione emessa il rimborso dell' Iva fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura redatta erroneamente, qualora abbia definitivamente pagato e tale diritto di detrazione della Iva, comportando tale disegno definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.

Nella sentenza 13/4/2013, C-189/12, si rammenta in primo luogo che il debito dell' imposta indicata in una fattura, in forza del principio di cartolarità, prescinde dall' inesistenza di un' operazione soggetta a Iva. Ciò dispendo, l' articolo 203 della direttiva mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto di detrazione, rischio che nella fattura non è eliminato, avendo l' amministratore definitivamente pagato al destinatario della fattura emessa il diritto a detrazione.

In secondo luogo, per quanto concerne il rimborso dell' Iva fatturata per errore, la direttiva non contiene alcuna disposizione relativa alla regolarizzazione dell' imposta indebitamente applicata, se che spetta agli stati membri determinare le condizioni in

FISCO FLASH

di cura dello Studio F. Chigiani & A. Ciani

Altre notizie

PRECOMPLIATA

Possibile modificare o inviare la dichiarazione dei redditi precompilata dal 2 maggio 2017.

VISTI

Visti di conformità a deleghe di pagamento, art. 3 del 50/2017 (ris. Estre n. 578/45/2017).

Agevolazioni

SOSTITUTIVA

Società di persone in liquidazione o in fase di scioglimento: valore agevolata dei beni.

IVA

PIANTE AROMATICHE

Aliquota Iva piante aromatiche (ris. Estre n. 605/30/2017).

Accertamento

PERDITE

Recupero della perdita in caso di accertamento e adesione (ris. Estre n. 150/28/4/2017).

Esercizio dell'opzione per l'applicazione dell' imposta sostitutiva (ris. Estre n. 547/30/2017)

In queste circostanze, la correttezza della rettifica della fattura, divenuta impossibile da ripetere, rende quanto necessario per raggiungere l' obiettivo perseguito dall' articolo 203 della direttiva. In conclusione, il principio di neutralità resta a che l' amministratore paghi al fornitore di una prestazione emessa il rimborso dell' Iva fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, mentre tale amministratore ha definitivamente pagato al cliente il diritto di detrazione dell' Iva, comportando tale disegno definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.

diritto alla detrazione, come si dirà meglio, sia limitato soltanto alle imposte corrispondenti a un'operazione soggetta all' **imposta**, il rischio sussiste fintantoché il destinatario di una **fattura** riportante un' Iva non dovuta possa utilizzarla ai fini dell' esercizio di tale diritto.

Non si può infatti escludere che l' **amministrazione** finanziaria non sia in grado di accertare, in tempo utile, l' inesistenza di tale diritto presso il destinatario della **fattura**.

La questione se il diritto alla detrazione comprenda anche l' **imposta** dovuta esclusivamente in forza del principio di cartolarità, ossia per il fatto di essere stata indicata in una **fattura**, è stata sollevata per la prima volta nel procedimento C-342/87 (Genius Holding).

Nella sentenza, pronunciata il 13 dicembre 1989, la Corte ha osservato che nella stesura dell' art. 17 della sesta **direttiva** del 1977, che accorda al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell' Iva «dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i **servizi** che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo», il legislatore si è discostato sia dalla precedente norma della seconda **direttiva** del 1967, sia dalla proposta della Commissione europea, secondo le quali il diritto di detrazione comprendeva ogni **imposta** «**fatturata**» per le merci fornite e per i **servizi** prestati al soggetto passivo. Se ne deduce, dunque, che «l' esercizio del diritto alla detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un' operazione soggetta all' Iva o versate in quanto erano dovute», e non può estendersi all' **imposta** non corrispondente a un' operazione imponibile, perché più elevata di quella dovuta per legge o perché l' operazione non è soggetta all' Iva.

Questa interpretazione, spiega la Corte, è quella che meglio consente di prevenire le frodi fiscali, che sarebbero agevolate qualora ogni **imposta fatturata** potesse essere detratta. Successivamente, nella sentenza 15/3/2007, causa C-35/05, la Corte ha dichiarato che quanto statuito a proposito del diritto alla detrazione vale anche con riguardo al diritto al rimborso dell' **imposta** pagata in altro stato membro; di conseguenza, tale diritto al rimborso non può essere fatto valere in relazione all' **imposta** che il fornitore abbia addebitato per errore.

Dal «combinato disposto» del principio di cartolarità, che obbliga il soggetto che ha indebitamente **fatturato** l' **imposta** a versarla comunque all' **erario**, e del divieto di detrazione della stessa **imposta** per il cessionario/committente, non deriva però la legittimazione del fisco di trattenere l' **imposta** in assenza di operazioni imponibili.

La Corte ha anzitutto chiarito che, per garantire il principio di neutralità dell' Iva, gli stati membri devono prevedere la possibilità di rettificare ogni **imposta** indebitamente **fatturata**, qualora il soggetto che ha emesso la **fattura** dimostri la propria buona fede. Il requisito della buona fede non occorre qualora il soggetto abbia, in tempo utile, eliminato completamente i rischi per l' **erario**, per esempio perché ha recuperato e distrutto la **fattura** prima del suo uso da parte del destinatario, oppure perché, essendo la **fattura** stata usata dal destinatario, ha versato l' importo dell' **imposta** ivi indicata; se il rischio di danno **erariale** è stato completamente eliminato, la regolarizzazione non può infatti dipendere dal potere discrezionale dell' **amministrazione** (sentenza 19 settembre 2000, C-454/98). Va evidenziato che il diritto alla regolarizzazione della **fattura** da parte del cedente/prestatore che abbia eliminato ogni rischio per l' **erario** non è surrogabile con il diritto del cessionario/committente alla detrazione dell' **imposta** indebitamente **fatturata**, diritto che rimane comunque precluso.

Più di recente, la Corte si è occupata della questione se sia conforme al principio di neutralità una disposizione nazionale in base alla quale l' **amministrazione** può negare al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell' Iva **fatturata** per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la **fattura** redatta erroneamente, qualora abbia definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta Iva, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.

Nella sentenza 11/4/2013, C-138/12, si rammenta in primo luogo che il debito dell' **imposta** indicata in una **fattura**, in forza del principio di cartolarità, prescinde dall' esistenza di un' operazione soggetta a Iva. Così disponendo, l' articolo 203 della **direttiva** mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale

che può derivare dal diritto a detrazione; rischio che nella fattispecie non sussiste, avendo l' **amministrazione** definitivamente negato al destinatario della **fattura** errata il diritto a detrazione.

In secondo luogo, per quanto concerne il rimborso dell' Iva **fatturata** per errore, la **direttiva** non contiene alcuna disposizione relativa alla regolarizzazione dell' **imposta** indebitamente applicata, sicché spetta agli stati membri determinare le condizioni in cui tale **imposta** può essere regolarizzata. La Corte osserva poi che gli stati membri possono adottare provvedimenti per assicurare l' esatta **riscossione** dell' **imposta** ed evitare le frodi; al riguardo, pur riconoscendo che la condizione per cui occorre rettificare una **fattura** errata prima di poter ottenere il rimborso dell' Iva addebitata per errore è, in via di principio idonea, a garantire l' eliminazione del rischio di perdita del gettito fiscale, la Corte ricorda che i provvedimenti che gli stati membri possono adottare non devono eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi così perseguiti e non possono, pertanto, essere utilizzati in modo da mettere in discussione la neutralità dell' Iva. Di conseguenza, qualora il rimborso dell' Iva divenga impossibile o eccessivamente difficile in base alle condizioni previste dalla legge, il principio di neutralità e il principio di effettività possono imporre che gli stati membri prevedano gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire al soggetto passivo di recuperare l' **imposta** indebitamente **fatturata**. Nella fattispecie, il diritto nazionale prevede la possibilità di ottenere il rimborso dell' Iva **fatturata** per errore, subordinando però l' esercizio di detto diritto alla condizione che la **fattura** erroneamente redatta sia previamente rettificata; tuttavia, secondo lo stesso diritto nazionale, il soggetto passivo non dispone più della possibilità di rettificare la **fattura** controversa dopo che l' **amministrazione** ha definitivamente negato al destinatario di detta **fattura** il diritto di detrarre l' importo dell' Iva; inoltre, avendo l' **amministrazione** tributaria definitivamente negato al destinatario della **fattura** controversa il diritto a detrazione, il rischio di perdita di gettito fiscale è completamente eliminato.

In queste circostanze, la condizione della rettifica della **fattura**, divenuta impossibile da rispettare, eccede quanto è necessario per raggiungere l' obiettivo perseguito dall' articolo 203 della **direttiva**. In conclusione, il principio di neutralità osta a che l' **amministrazione** neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell' Iva **fatturata** per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la **fattura** erroneamente redatta, mentre tale **amministrazione** ha definitivamente negato al cliente il diritto di detrarre detta Iva, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.

PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA

Soggetto sbagliato, diritto ko per l'Ue

Nel complesso sistema dell'Iva può accadere che l'imposta sia applicata per errore (o, più genericamente, in modo indebito) anche quando corrisponde a quella effettivamente dovuta sull'operazione imponibile posta in essere tra i soggetti interessati. Tipico il caso delle operazioni sottoposte al regime particolare dell'inversione contabile (nel quale il cedente/prestatore, allorché l'imposta sia fatturata da fornitore secondo il meccanismo ordinario.

In tal caso, la normativa italiana fa salvo il diritto alla detrazione del cessionario/committente, ovviamente purché l'imposta sia comunque assolta, anche se dal soggetto sbagliato. Più precisamente, il caso di una prestazione di servizi di subappalto in edilizia fatturata con l'addebito dell'Iva da parte del fornitore. Analogamente, per l'irregolarità speculare, ossia nel caso in cui, in assenza dei presupposti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta sia stata assolta con il meccanismo speciale del cessionario/committente, il successivo comma 9-bis2 prevede la sanzione da 250 a 10 mila euro, con obbligo solidale del cessionario/committente, anche in questo caso l'imposta si considera comunque assolta ed è fatto salvo il diritto alla detrazione.

Le ipotesi, le disposizioni non si applicano però qualora l'operazione di assolvimento dell'imposta sia stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale la controparte era consapevole: in tal caso, si applicherà al trasgressore la sanzione dal 90 al 180% dell'imposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 6. Tale sanzione si applicherà, subordinatamente alla consapevolezza di partecipare a un' evasione o frode della controparte: - al cessionario/committente che avrebbe dovuto assolvere l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile; - al cedente/prestatore che avrebbe dovuto applicare l'imposta con il sistema ordinario della rivalsa.

È da osservare che, essendo l'applicazione delle sanzioni formali (da 250 a 10 mila euro) esclusa solo nell'ipotesi di «frode o evasione», tale trattamento sembrerebbe trovare ingresso anche nel caso in cui

6 Lunedì 8 Maggio 2017

FISCO

Italia Oggi 7

Soggetto sbagliato, diritto ko per l'Ue

- ### La tesi della Corte di giustizia Ue
- Il diritto alla detrazione dell'Iva sorge in relazione all'imposta dovuta e non con riferimento all'imposta che, pur essendo indicata in una fattura, non corrisponde a un'operazione imponibile.
 - In relazione all'imposta fatturata indebitamente, non può sorgere alcun diritto alla detrazione, anche se l'imposta sia stata versata all'erario; gli stati membri devono però prevedere meccanismi di rettifica della fatturazione.
 - I suddetti principi valgono anche in relazione all'imposta indebitamente fatturata dal fornitore nei modi ordinari su operazioni imponibili sottoposte al regime particolare dell'inversione contabile.

trattamento sembrerebbe trovare ingresso anche nel caso in cui l'irregolarità modale di applicazione dell'Iva non sia frutto di errore, ma una scelta finalizzata a gestire secondo convenzioni gli effetti finanziari del tributo. Se è così (come sembrerebbe), la disciplina si presta a fenomeni di arbitraggio illegittimi.

La violazione del diritto alla detrazione prevista, a riprova, avviene opportunamente, dalla normativa nazionale, non pure per le linee con l'insegnamento della Corte di giustizia Ue.

La sentenza 6 febbraio 2014, C-424/12, la Corte aveva infatti confermato il proprio orientamento circa l'indebitabilità dell'Iva fatturata indebitamente anche in relazione a un meccanismo speciale del cessionario/committente, ritenuto nel meccanismo dell'inversione contabile e che era stata, invece, assoggettata all'imposta dal cedente/prestatore. La controversia principale riguardava l'accertamento con il quale un'associazione finanziaria rumena aveva contestato a un'impresa la detrazione dell'Iva indebitamente fatturata dal prestatore. L'impresa, nel suo ricorso, aveva invocato l'applicazione della giurisprudenza comunitaria, in particolare la sentenza della Corte di giustizia 1° aprile 2004, n. 100/03, secondo la quale, quando è applicabile il meccanismo dell'inversione contabile, il fatto che non siano soddisfatti i requisiti in materia di fatturazione non incide sul diritto di detrazione, purché il cedente/prestatore, in relazione all'operazione di fatturazione, sia stata assolta e la mancata registrazione della fattura stessa da parte della società destinataria non sarebbe idonea a influire sul diritto di detrazione.

La Corte di giustizia Ue, anche in pronunce precedenti, ha confermato l'indebitabilità dell'Iva fatturata indebitamente anche in relazione a un'operazione che, secondo la legge nazionale, rientra nel meccanismo dell'inversione contabile e che era stata, invece, assoggettata all'imposta dal cedente/prestatore.

La sentenza 28 aprile 2017, n. C-684/15, che si è pronunciata sul problema della conformità della normativa italiana, ha quindi chiarito le disposizioni della direttiva Iva e i principi di coerenza e di proporzionalità sostanziale applicati nel regime di inversione contabile. In particolare, la Corte ha precisato che il diritto alla detrazione dell'imposta indebitamente fatturata dal cedente/prestatore, e da questi versata all'erario, non è subordinato al meccanismo dell'inversione contabile.

La sentenza 28 aprile 2017, n. C-684/15, che si è pronunciata sul problema della conformità della normativa italiana, ha quindi chiarito le disposizioni della direttiva Iva e i principi di coerenza e di proporzionalità sostanziale applicati nel regime di inversione contabile. In particolare, la Corte ha precisato che il diritto alla detrazione dell'imposta indebitamente fatturata dal cedente/prestatore, e da questi versata all'erario, non è subordinato al meccanismo dell'inversione contabile.

Nella sentenza, la Corte ricorda anzitutto che nel regime dell'inversione contabile non vi è un versamento d'imposta al fornitore da parte dell'acquirente, debitrice verso l'erario in quanto tale, in linea di principio, ha diritto alla detrazione dell'imposta, per cui nulla è dovuto all'amministrazione; ricorda inoltre che questo diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva, essendo inteso a garantire il corretto funzionamento del sistema tributario.

Nell'ambito del regime dell'inversione contabile, al fine di esercitare la detrazione della stessa imposta, il cedente e debitore, l'acquirente ha diritto a ricevere una fattura conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva, ma deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo stato membro.

Ciò premesso, nella fattispecie, da un lato, la fattura emessa dal fornitore non reca la dicitura «inversione contabile», e, dall'altro, l'acquirente ha versato l'imposta al fornitore anziché al fisco. Pertanto non risultano soddisfatti gli obblighi formali del Fisco, né l'esercizio del diritto di detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un'operazione soggetta all'Iva e versate in quanto dovute; pertanto, dato che l'Iva versata al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava un presupposto sostanziale del regime dell'inversione contabile, il committente non può invocare un diritto alla detrazione di tale imposta. La situazione di fallimento del fornitore, aggiunge la sentenza, non è rilevante a rimettere in discussione il diritto di detrazione, imputabile all'acquirente, da parte del committente, di obblighi essenziali per l'acquirente del regime dell'inversione contabile. Naturalmente il committente potrà chiedere al fornitore la restituzione dell'imposta che gli ha indebitamente versato, conformemente al diritto nazionale.

Sulla stessa linea le successive sentenze 28 aprile 2017, n. C-684/15, che si è pronunciata sul problema della conformità della normativa italiana. La questione mira a chiarire se le disposizioni della direttiva Iva e i principi di coerenza e di proporzionalità sostanziale applicati nel regime di inversione contabile, in relazione al diritto alla detrazione dell'imposta indebitamente fatturata dal cedente/prestatore, e da questi versata all'erario, non sono subordinati al meccanismo dell'inversione contabile.

Nella sentenza, la Corte ricorda anzitutto che nel regime dell'inversione contabile non vi è un versamento d'imposta al fornitore da parte dell'acquirente, debitrice verso l'erario in quanto tale, in linea di principio, ha diritto alla detrazione dell'imposta, per cui nulla è dovuto all'amministrazione; ricorda inoltre che questo diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva, essendo inteso a garantire il corretto funzionamento del sistema tributario.

La sentenza 28 aprile 2017, n. C-684/15, che si è pronunciata sul problema della conformità della normativa italiana, ha quindi chiarito le disposizioni della direttiva Iva e i principi di coerenza e di proporzionalità sostanziale applicati nel regime di inversione contabile. In particolare, la Corte ha precisato che il diritto alla detrazione dell'imposta indebitamente fatturata dal cedente/prestatore, e da questi versata all'erario, non è subordinato al meccanismo dell'inversione contabile.

Nella sentenza, la Corte ricorda anzitutto che nel regime dell'inversione contabile non vi è un versamento d'imposta al fornitore da parte dell'acquirente, debitrice verso l'erario in quanto tale, in linea di principio, ha diritto alla detrazione dell'imposta, per cui nulla è dovuto all'amministrazione; ricorda inoltre che questo diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva, essendo inteso a garantire il corretto funzionamento del sistema tributario.

Nell'ambito del regime dell'inversione contabile, al fine di esercitare la detrazione della stessa imposta, il cedente e debitore, l'acquirente ha diritto a ricevere una fattura conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva, ma deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo stato membro.

Ciò premesso, nella fattispecie, da un lato, la fattura emessa dal fornitore non reca la dicitura «inversione contabile», e, dall'altro, l'acquirente ha versato l'imposta al fornitore anziché al fisco. Pertanto non risultano soddisfatti gli obblighi formali del Fisco, né l'esercizio del diritto di detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un'operazione soggetta all'Iva e versate in quanto dovute; pertanto, dato che l'Iva versata al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava un presupposto sostanziale del regime dell'inversione contabile, il committente non può invocare un diritto alla detrazione di tale imposta. La situazione di fallimento del fornitore, aggiunge la sentenza, non è rilevante a rimettere in discussione il diritto di detrazione, imputabile all'acquirente, da parte del committente, di obblighi essenziali per l'acquirente del regime dell'inversione contabile. Naturalmente il committente potrà chiedere al fornitore la restituzione dell'imposta che gli ha indebitamente versato, conformemente al diritto nazionale.

Sulla stessa linea le successive sentenze 28 aprile 2017, n. C-684/15, che si è pronunciata sul problema della conformità della normativa italiana. La questione mira a chiarire se le disposizioni della direttiva Iva e i principi di coerenza e di proporzionalità sostanziale applicati nel regime di inversione contabile, in relazione al diritto alla detrazione dell'imposta indebitamente fatturata dal cedente/prestatore, e da questi versata all'erario, non sono subordinati al meccanismo dell'inversione contabile.

Nella sentenza, la Corte ricorda anzitutto che nel regime dell'inversione contabile non vi è un versamento d'imposta al fornitore da parte dell'acquirente, debitrice verso l'erario in quanto tale, in linea di principio, ha diritto alla detrazione dell'imposta, per cui nulla è dovuto all'amministrazione; ricorda inoltre che questo diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva, essendo inteso a garantire il corretto funzionamento del sistema tributario.

l' indebita modalità di applicazione dell' Iva non sia frutto di errore, ma una scelta finalizzata a gestire secondo convenienza gli effetti finanziari del tributo. Se è così (come sembrerebbe), la disciplina si presta a fenomeni di arbitraggio illegittimi.

La «salvezza» del diritto alla detrazione prevista, a nostro avviso opportunamente, dalla normativa nazionale, non pare però in linea con l' insegnamento della Corte di giustizia Ue.

Già nella sentenza 6 febbraio 2014, C-424/12, la Corte aveva infatti confermato il proprio orientamento circa l' indetraibilità dell' Iva **fatturata** indebitamente anche in relazione a un' operazione che, secondo la legge nazionale, rientrava nel meccanismo dell' inversione contabile e che era stata, invece, assoggettata all' **imposta** dal cedente/prestatore. La controversia principale riguardava l' accertamento con il quale cui l' **amministrazione** finanziaria rumena aveva contestato a un' impresa la detrazione dell' Iva indebitamente **fatturatagli** dal prestatore. L' impresa, nel suo ricorso, aveva invocato l' applicazione della giurisprudenza **comunitaria**, in particolare la sentenza della Corte di giustizia 1° aprile 2004, C-90/02, secondo la quale, quando è applicabile il meccanismo dell' inversione contabile, il fatto che non siano soddisfatti i requisiti in materia di **fatturazione** non incide sul diritto a detrazione, per cui le irregolarità commesse dal fornitore nell' elaborazione della **fattura** e la mancata regolarizzazione della **fattura** stessa da parte della **società** destinataria non sarebbero idonee a influire sul diritto di quest' ultima alla detrazione dell' Iva. I giudici decidevano quindi di chiedere alla Corte di giustizia «se la **direttiva** Iva e il principio della neutralità fiscale ostino, nell' ambito di un' operazione soggetta al regime dell' inversione contabile, a che il beneficiario di **servizi** venga privato del diritto a detrazione dell' Iva che ha indebitamente versato al prestatore di **servizi** sulla base di una **fattura** redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore.

» Nella risposta, la Corte ha preliminarmente rilevato che le circostanze del procedimento principale sono diverse da quello oggetto della sentenza citata dalla **società**, nonché dal procedimento sfociato nella sentenza Ecotrade dell' 8 maggio 2008: in primo luogo, la **fattura** non reca l' indicazione «inversione contabile», in violazione dell' obbligo di legge, e il committente non ha preso le misure necessarie previste dalla legge per sanare tale omissione; in secondo luogo, egli ha erroneamente versato al fornitore l' Iva impropriamente menzionata nella **fattura**, mentre avrebbe dovuto corrispondere l' **imposta** con il meccanismo dell' inversione contabile.

Di conseguenza, oltre al fatto che la **fattura** non soddisfa i requisiti formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell' inversione contabile, situazione che ha impedito all' **amministrazione** di controllare l' applicazione del regime stesso e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale.

La Corte ha poi ricordato che «l' esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un' operazione soggetta all' Iva o versate in quanto dovute»; pertanto, dato che l' Iva versata al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava un presupposto sostanziale del regime dell' inversione contabile, il committente non può invocare un diritto a detrazione di tale **imposta**. La situazione di fallimento del fornitore, aggiunge la sentenza, non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione, imputabile all' inadempimento, da parte del committente, di obblighi essenziali per l' applicazione del regime dell' inversione contabile. Naturalmente il committente potrà chiedere al fornitore la restituzione dell' **imposta** che gli ha indebitamente versato, conformemente al diritto nazionale.

Sulla stessa linea la recentissima sentenza 26 aprile 2017, causa C-564/15, che ripropone dunque il problema della non conformità della normativa italiana. La questione mirava a chiarire se le disposizioni della **direttiva** Iva e i principi di neutralità e di proporzionalità consentano oppure no di negare al cessionario/committente il diritto alla detrazione dell' **imposta** indebitamente **fatturata** dal fornitore, e da questi versata all' **erario**, in relazione a operazioni imponibili sottoposte al meccanismo dell' inversione contabile.

Nella sentenza, la Corte ricorda anzitutto che nel regime dell' inversione contabile non vi è un versamento d' **imposta** al fornitore da parte dell' acquirente; debitore verso l' **erario** è infatti lo stesso acquirente, il quale però, in linea di principio, ha diritto alla detrazione del medesimo importo, per cui nulla è dovuto all' **amministrazione**; ricorda inoltre che questo diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell' Iva, essendo inteso a garantire la neutralità dell' imposizione per tutte le attività economiche del soggetto passivo.

Nell' ambito del regime dell' inversione contabile, al fine di esercitare la detrazione della stessa **imposta** della quale è debitore, l' acquirente non è tenuto a disporre di una **fattura** conforme ai requisiti stabiliti dalla **direttiva**, ma deve **unicamente** osservare le formalità stabilite dallo stato membro.

Ciò premesso, nella fattispecie, da un lato, la **fattura** emessa dal fornitore non reca la dicitura «inversione contabile» e, dall' altro, l' acquirente ha erroneamente versato l' Iva al fornitore anziché al fisco. Pertanto non risultano rispettati né gli obblighi formali, né l' obbligo sostanziale del regime particolare. Questa situazione ha impedito all' **amministrazione** di controllare l' applicazione del regime in esame e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale.

La Corte ribadisce poi che l' esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute: tale non è l' **imposta** indebitamente versata al fornitore dall' acquirente, il quale non può quindi invocare un diritto alla detrazione, fermo restando il suo diritto di chiedere il rimborso al fornitore.

Al riguardo, spetta agli stati membri prevedere nell' ordinamento interno i requisiti di tale richiesta, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, nonché le condizioni per la regolarizzazione dell' **imposta** indebitamente **fatturata**.

La sentenza conclude quindi che l' ordinamento dell' Ue consente di negare all' acquirente il diritto alla detrazione dell' Iva che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una **fattura** redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell' Iva, mentre l' operazione era soggetta al meccanismo dell' inversione contabile, anche se il fornitore ha versato l' **imposta** all' **erario**. Tuttavia, qualora la restituzione dal venditore all' acquirente dell' **imposta** indebitamente **fatturata** diventi impossibile o eccessivamente difficile, per esempio per l' insolvenza del venditore, l' acquirente deve poter agire per il rimborso direttamente nei confronti dell' autorità tributaria.

Sembra difficile sostenere che gli stati membri possano sostituire questo diritto al rimborso, che si fonda sui principi generali dell' ordinamento, con il riconoscimento del diritto alla detrazione, che si inserisce invece nel sistema dell' Iva e dunque, come insegna la Corte, spetta soltanto in relazione all' **imposta** dovuta.

© Riproduzione riservata.

La manovra correttiva ha innalzato la soglia delle controversie soggette alla procedura

Mediazione ad ampio raggio

Estensione ai **tributi locali** per liti non oltre 50 mila euro

Soglia più elevata per le controversie **tributarie** soggette a reclamo e mediazione a partire dal 2018. La procedura di reclamo e mediazione va osservata anche per le cause riguardanti i **tributi locali** il cui valore non supera i 50 mila euro. Mentre non si applica la definizione agevolata delle liti pendenti in cui sono parti gli **enti locali**, in quanto per espressa **previdione** di legge il condono è limitato a quelle in cui è parte l' Agenzia delle **entrate**. Sono queste le previsioni contenute negli articoli 10 e 11 della manovra correttiva (50/2017), entrata in vigore il 24 aprile scorso.

Mediazione. Si alza, dunque, da 20 a 50 mila euro la soglia della mediazione per le controversie fiscali, le cui regole devono essere rispettate da tutte le parti in causa nei processi che si svolgono innanzi alle commissioni **tributarie**. L' articolo 10 del dl 50/2017 oltre a innalzare a 50 mila euro il limite di valore della causa per cui il ricorso vale come reclamo in via amministrativa e può formulare proposte di mediazione, differisce l'efficacia della nuova disposizione a un momento successivo alla sua entrata in vigore. Infatti, è previsto che a questo limite di valore si applichi, agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. La ratio della norma, ovviamente, è quella di deflazionare ulteriormente il contenzioso, facendo rientrare nel preventivo riesame amministrativo il maggior numero di controversie. Va sottolineato che con questa nuova soglia rientreranno nelle procedure di reclamo e mediazione quasi tutte le liti sui **tributi locali**. È noto che questo caso, per il quale si applica il valore fissato a 20 mila euro, normalmente hanno una posta in palio piuttosto modesta. Pertanto, dal 2018 va osservato il termine dilatorio dei 90 giorni, prima del deposito del ricorso in commissione tributaria nei successivi 30 giorni. Ciò è imposto per tutti i ricorsi, soggetti alla procedura di reclamo e mediazione il cui valore non sia superiore a 50 mila euro. Una volta notificato il ricorso, si legge il termine per il deposito è sospeso per 90 giorni.

La decorrenza del termine di sospensione. La questione della decorrenza del termine di sospensione è stata dibattuta ed è emerso un contrasto tra quanto sostenuto dalla Cassazione (ordinanza 18125/2015) e dall' Agenzia delle **entrate** (circolare 38/2015). Il tema non è di poco conto, considerate le conseguenze giuridiche che ne possono derivare.

ItaliaOggi7

FISCO

Lunedì 8 Maggio 2017 7

La manovra correttiva ha innalzato la soglia delle controversie soggette alla procedura

Mediazione ad ampio raggio

Estensione ai **tributi locali** per liti non oltre 50 mila euro

Reclamo e mediazione

Reclamo e mediazione sono imposti anche per le controversie riguardanti i **tributi locali** se il loro valore non è superiore a 50 mila euro

Non sono soggette a reclamo le controversie di valore indeterminabile

Le parti hanno 90 giorni di tempo per poter rideterminare il quantum preteso dall'amministrazione in seguito alla proposta di mediazione, prima di costituirsi in giudizio

Il ricorso, che in primo luogo vale come reclamo in via amministrativa, si può depositare in commissione solo dopo 90 giorni dalla notifica all'ente impositore

È competente il funzionario responsabile dell'ente a decidere sul reclamo e la mediazione

Non serve che l'ente locale emani un regolamento per recepire le disposizioni di legge

In pillole

Decorrenza della nuova regola	1° gennaio 2018
Riferimento normativo	articolo 10, di 50/2017
Disposizione modificata	articolo 17-bis, dlgs 546/1992
Attuale soglia di valore della controversia	20 mila euro

Si al reclamo su visti di fermo a ipoteca

Il procedimento di reclamo e mediazione si applica anche agli atti emanati dagli agenti della riscossione e nel caso in cui venga iscritta su provvedimento di fermo amministrativo o di ipoteca sui beni del debitore, per determinare il valore della causa occorre fare riferimento all'importo complessivo dei crediti per i quali vengono adottate le misure esecutive, al netto di sanzioni e interessi.

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

Il procedimento di reclamo e mediazione si applica anche agli atti emanati dagli agenti della riscossione e nel caso in cui venga iscritta su provvedimento di fermo amministrativo o di ipoteca sui beni del debitore, per determinare il valore della causa occorre fare riferimento all'importo complessivo dei crediti per i quali vengono adottate le misure esecutive, al netto di sanzioni e interessi.

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

A meno che le sanzioni non costituiscano una pretesa autonoma dell'ente impositore, in questo caso per determinare il valore della controversia conta l'importo richiesto a titolo di sanzioni. La regola non cambia se il ricorso serve a imporre i visti propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti

processuali e ha indotto in errore anche l'Agenzia delle entrate. Per l'Agenzia, come indicato nella circolare 38/2015, il termine di sospensione di 90 giorni per le controversie soggette a reclamo e mediazione decorre dalla ricezione del ricorso notificato a mezzo posta all'ente impositore e non dalla data di spedizione del ricorso viene notificato dal contribuente a mezzo posta. 90 giorni di sospensione decorrono dalla data di ricezione del ricorso. A conferma di questa tesi vengono citate alcune pronunce della Cassazione che sono state superate da interpretazioni più recenti. Per i contribuenti che a depositare all'ente impositore, in attesa di poter notificare la dichiarazione d'istammiabilità del ricorso, su deposito tardivamente, poiché il 90 giorni decorrono dalla sua data di spedizione e non successivi 30 giorni va depositato a pena d'istammiabilità.

Definizione agevolata delle liti pendenti. Come già rilevato, il condono delle cause è il fatto disciplinato dall'articolo 11 della manovra correttiva (dl 50/2017) e limitato solo a quelle in cui sono parti gli enti locali. La regola processuale, come quella che riguarda anche la mediazione, si applica a tutti coloro che sono parti del processo. Pertanto, non si capisce come la ratio legis che ha escluso dalla definizione agevolata le controversie sui tributi locali. Questa scelta determina una disparità di trattamento tra contribuenti soggetti al prelievo statale e locale. Del resto i contribuenti interessati alla sanatoria hanno dei vantaggi, qualora presentino istammiabilità, poiché sono tenuti solo al pagamento del tributo in contestazione, fruendo dell'abbinamento di sanatoria e interessi di mora. Il legislatore non ha previsto che il condono delle cause si applichi anche a chi ha varato la rotamazione della cartella, non prendendo in considerazione che gli enti locali possono ricorrere anche a mezzo ingiunzione, strumento alternativo alla cartella. Solo in sede di conversione del dl 18/2016 ha successo agli enti locali il potere di deliberare la rotamazione del tributo, non essendo stata uniformata la volontà della giurisprudenza sulla facilità di scelta e sulla possibilità di contestazione territoriali.

I giudici di legittimità hanno affermato che per i ricorsi tributari conta la data di spedizione, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente è «ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente». Sia in primo grado che in appello i ricorsi devono essere depositati in commissione tributaria entro 30 giorni, che decorrono dalla data di spedizione e non dalla data di ricezione da parte del destinatario. Non a caso è richiesto il deposito presso la segreteria del giudice adito del ricorso unitamente alla copia della ricevuta di spedizione inviata per raccomandata a mezzo del servizio postale.

In realtà, sul momento a partire dal quale decorre il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio non c'è stata uniformità di vedute nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito. Questo ha contribuito a ingenerare dubbi sulla correttezza degli adempimenti processuali e ha indotto in errore anche l' Agenzia delle entrate. Per l' Agenzia, come indicato nella circolare 38/2015, il termine di sospensione di 90 giorni per le controversie soggette a reclamo e mediazione decorre dalla ricezione del ricorso notificato a mezzo posta all' ente impositore e non dalla data di spedizione. Se il ricorso viene notificato dal contribuente a mezzo posta, i 90 giorni di sospensione decorrerebbero dalla data di ricezione del ricorso. A conforto di questa tesi vengono citate alcune pronunce della Cassazione che sono state superate da interpretazioni più recenti. Per i contribuenti che si dovessero allineare alla tesi dell' Agenzia, in effetti, si potrebbe profilare la dichiarazione d' inammissibilità del ricorso, se depositato tardivamente, poiché i 90 giorni decorrono dalla sua data di spedizione e nei successivi 30 giorni va depositato a pena d' inammissibilità.

Definizione agevolata delle liti pendenti. Come già rilevato, il condono delle cause con il fisco disciplinato dall' articolo 11 della manovra correttiva (dl 50/2017) è limitato solo a quelle in cui parte resistente è l' Agenzia delle entrate. Le regole processuali, come quelle che riguardano appunto la mediazione, si applicano a tutti coloro che sono parti del processo. Pertanto, non si capisce quale sia la ratio legis che ha escluso dalla definizione agevolata le controversie sui tributi locali. Questa scelta determina una palese disparità di trattamento tra contribuenti soggetti al prelievo erariale o locale. Del resto i contribuenti interessati alla sanatoria hanno dei vantaggi, qualora presentino istanza di adesione, poiché sono tenuti solo al pagamento del tributo in contestazione, fruendo dell' abbattimento di sanzioni e interessi di mora. Il legislatore, a dir poco distratto, è ricaduto nello stesso errore commesso nel momento in cui ha varato la rottamazione delle cartelle, non prendendo in considerazione che gli enti locali possono riscuotere anche a mezzo ingiunzione, strumento alternativo alla cartella. Solo in sede di conversione del dl 193/2016 ha concesso agli enti locali il potere di deliberare la rottamazione delle ingiunzioni, non eliminando del tutto la disparità di trattamento poiché la facoltà di scelta è stata demandata alle amministrazioni territoriali.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO

Le modalità per dare maggior rilievo fiscale ai valori dei **beni** alla luce della circ. n. 14/E

Bilanci, adeguamento a tre vie

Le chance: rivalutazione, affrancamento, riallineamento

Rivalutazione, affrancamento e riallineamento: tris di opzioni per adeguare i valori di **bilancio** dei **beni** di impresa e delle partecipazioni di controllo con quelli reali. L'ennesima legge di rivalutazione, con rilevanza fiscale, trova le istruzioni operative sul filo di lana, ad appena tre giorni dal termine ordinario per l'approvazione del **bilancio** di esercizio 2016, quelli in cui le opzioni devono trovare accoglimento: Nessuna novità particolare, comunque rispetto alle precedenti versioni né in termini di efficacia differita degli effetti della rivalutazione né in termini di **imposta** sostitutiva, ancorata alla doppia aliquota del 16% per i **beni** ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.

La circolare n., 14/E del 27 aprile 2017 riassume la disciplina attingendo a piene mani dalle disposizioni relative alle precedenti versioni della rivalutazione e ai documenti di **prassi** via via emanati.

La rivalutazione. La disciplina si affianca a quella dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e a quella del riallineamento ma rappresenta l'opzione principale per chi, in vista di future dismissioni, intende dar rilievo fiscale ai maggiori valori reali dei **beni** aziendali rispetto a quelli storici di **bilancio**.

La rivalutazione dei **beni** d'impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del **bilancio** deve essere eseguita nel **bilancio** o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015.

La rivalutazione interessa i **beni** d'impresa e le partecipazioni immobilizzate iscritti nel **bilancio** relativo all'esercizio in corso alla data del 31/12/2015.

Ciò significa che per poter effettuare la rivalutazione è necessario che i **beni** e le partecipazioni siano iscritti sia nel **bilancio** relativo all'esercizio in corso al 31/12/2015 sia nel **bilancio** relativo all'esercizio successivo. Possono accedere alla rivalutazione i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Sono ammesse alla rivalutazione anche le **società** in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le **società** di persone in contabilità semplificata.

Sono inclusi, inoltre, i soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

Oggetto di rivalutazione possono essere i tutti **beni** d'impresa, con esclusione degli immobili alla cui

FISCO Italia Oggi 7

Le modalità per dare maggior rilievo fiscale ai valori dei beni alla luce della circ. n. 14/E

Bilanci, adeguamento a tre vie

Le chance: rivalutazione, affrancamento, riallineamento

Figura di testa di ALESSANDRO PELICIONI

Intervento	Finalità	Aliquota imposta	Termine versamento	Decorrenza effetti
Rivalutazione dei beni di impresa	Riconoscimento fiscale del valore di mercato dei beni	16% beni ammortizzabili 12% beni non ammortizzabili	30 giugno 2017	01/01/2019 per maggiori ammortamenti 01/01/2020 per plusvalenze
Affrancamento saldo attivo	Possibilità di distribuzione del pagamento dell'imposta ordinaria	10%	30 giugno 2017	Immediato
Riallineamento valori	Riconoscimento fiscale del maggior valore civilistico dei beni	16% beni ammortizzabili 12% beni non ammortizzabili	30 giugno 2017	01/01/2018 per gli immobili 01/01/2019 per gli altri beni

scambia e diretta l'attività di impresa e anche la partecipazione in società controllate e sottoposte. Rientrano anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in essere risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale. I beni dotati di leasing possono essere rivalutati dall'acquirente solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31/12/2015. I beni successi in locazione finanziaria o in leasing possono essere rivalutati se, peraltro, non possono essere rivalutati da parte del concedente.

Confermate le tre modalità di rivalutazione, con differenze in termini di durata dell'ammortamento e di iscrizione in bilancio. È possibile rivalutare sia i valori storici che i guadagni di ammortamento in modo da mantenere invariata la durata dello stesso, oppure si può rivalutare solo il valore storico e ridurre il fondo di ammortamento. Tali scelte, però, finiscono per determinare un allungamento del periodo di ammortamento. Resta la rivalutazione in corso per tutti i beni appartenenti alla medesima classe (anche se è obbligatorio rivalutare fino al valore di mercato ma si può arrotondare a un livello intermedio). L'imposta sostitutiva, da versare in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo degli imposti diretti (09/05/2017), prevede una aliquota differenziale in funzione della natura dei beni rivalutati. Per i beni ammortizzabili l'aliquota è del 16% per quelli non ammortizzabili del 12%. La rivalutazione ha, naturalmente, effetti fiscali, anzi la circolare chiarisce che non è possibile effettuare una rivalutazione a saldo che generi un costo civilistico, senza alcun versamento. Gli effetti fiscali sono, come nei precedenti leggi, differiti nel tempo. In particolare con riferimento al calcolo degli ammortamenti fiscali si può far riferimento al piano di manutenzione dei beni. Il maggior valore rivalutato è riconosciuto al terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ossia a decorrere dall'1/1/2019. Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze in caso di cessione del bene rivalutato, il maggior valore di carico è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo alla rivalutazione, ossia dall'1/1/2020.

In virtù alcuni effetti fiscali sono immediati. Strettamente connesso all'iscrizione del saldo attivo di rivalutazione in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni sono rilevanti nel bilancio in cui la rivalutazione è effettuata, come nella precedente legge, il maggior valore rivalutato è riconosciuto al terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ossia a decorrere dall'1/1/2019. Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze in caso di cessione del bene rivalutato, il maggior valore di carico è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo alla rivalutazione, ossia dall'1/1/2020.

È prevista la possibilità di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione concesso di fruire del credito di imposta pari all'imposta sostitutiva versata al momento della rivalutazione. Poiché le risorse, una volta affrancate, confluiranno tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio dovrà assoggettare a tassazione l'imposta percepita secondo le regole ordinarie previste per la tassazione dei dividendi. Inoltre, sempre in caso di distribuzione del saldo attivo dopo l'affrancamento, troverà applicazione la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir secondo cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitale, tale presunzione non opera, invece, per le riserve in sospeso (Imposta).

L'assoggettamento del saldo attivo di rivalutazione all'19% produce il solo effetto di rendere libera la riserva del regime di sospensione d'imposta a partire dal 2017 e non produce, invece, effetti sul differenziale del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione.

Riallineamento. La terza possibilità offerta è quella del cosiddetto riallineamento che consente di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2016. La disciplina del riallineamento può essere utilizzata anche congiuntamente alla rivalutazione del bene. La differenza

fondamentale tra le due possibilità è costituita dal fatto che con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene già rivalutato in bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l'ulteriore incremento di quanto valore con effetti sia civile che fiscale. Il riallineamento può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione del bene: con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene rivalutato in bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l'ulteriore incremento di quanto valore con effetti sia civile che fiscale. Il riallineamento può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione del bene: con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene già rivalutato in bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l'ulteriore incremento di quanto valore con effetti sia civile che fiscale. Il riallineamento può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione del bene: con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene già rivalutato in bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l'ulteriore incremento di quanto valore con effetti sia civile che fiscale.

produzione e al cui scambio è diretta l'attività di impresa e anche le partecipazioni in società controllate e collegate. Rientrano anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale. I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall'utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31/12/2015.

I beni concessi in locazione finanziaria devono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie e, pertanto, non possono essere rivalutati da parte del concedente.

Confermate le tre modalità di rivalutazione, con differenti effetti in termini di durata dell'ammortamento e di iscrizione in bilancio. È possibile rivalutare sia i valori storici che i fondi di ammortamento in modo da mantenere invariata la durata dello stesso, oppure si può rivalutare solo il valore storico o ridurre il fondo di ammortamento. Tali ultimi due sistemi, però, finiscono per determinare un allungamento del periodo di ammortamento.

Restano le categorie omogenee che impongono la rivalutazione per tutti i beni appartenenti alla medesima classe (anche se non è obbligatorio rivalutare fino al valore di mercato ma ci si può attestare a un livello intermedio). L'imposta sostitutiva, da versare in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dirette (30/6/2017), prevede una aliquota differenziata in funzione della natura dei beni rivalutati. Per i beni ammortizzabili l'aliquota è del 12% e del 16% per quelli non ammortizzabili. La rivalutazione ha necessariamente effetti fiscali; anzi la circolare chiarisce che non è possibile effettuare una rivalutazione che abbia effetto solo civilistico, senza alcun versamento. Gli effetti fiscali sono, come nelle precedenti leggi, differiti nel tempo. In particolare con riferimento al calcolo degli ammortamenti fiscali e al plafond per le spese di manutenzione dei beni, il maggior valore rivalutato è riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ossia a decorrere dall'1/1/2019. Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze in caso di cessione del bene rivalutato, il maggior valore di carico è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo alla rivalutazione, ossia dall'1/1/2020.

In verità alcuni effetti fiscali sono immediati. Siccome l'incremento del patrimonio netto, conseguente all'iscrizione del saldo attivo di rivalutazione in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni assume rilevanza nel bilancio in cui la rivalutazione è effettuata, tale incremento rileva ai fini della determinazione dell'ammontare delle perdite fiscali riportabili nelle operazioni di fusione, ai sensi dell'articolo 172, comma 7, del Tuir, e nelle operazioni di scissione, ai sensi dell'articolo 173, comma 10, del Tuir, a partire dalla data di approvazione del bilancio in cui la rivalutazione è stata eseguita.

L'affrancamento. Accanto alla rivalutazione è possibile affrancare il saldo attivo tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il saldo attivo di rivalutazione è costituito, ai fini fiscali, dall'importo iscritto nel passivo del bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati. In assenza di affrancamento il saldo attivo è considerato una riserva in sospensione di imposta che quindi, in ipotesi di distribuzione ai soci, concorre a formare la base imponibile della società. La riserva costituita in seguito alla rivalutazione, qualora affrancata, è liberamente distribuibile e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione. Inoltre la distribuzione dopo l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione non consente di fruire del credito di imposta pari all'imposta sostitutiva assoluta al momento della rivalutazione. Poiché le riserve, una volta affrancate, confluiranno tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio dovrà assoggettare a tassazione l'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi. Inoltre, sempre in caso di distribuzione del saldo attivo dopo l'affrancamento, troverà applicazione la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir secondo cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali; tale presunzione non opera, invece, per le riserve in sospensione d'imposta.

L'assoggettamento del saldo attivo di rivalutazione all'imposta sostitutiva del 10% produce il solo effetto di rendere libera la riserva dal regime di sospensione d'imposta a partire dal 2017 e non produce, invece, effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio

sui **beni** in conseguenza della rivalutazione.

Il riallineamento. La terza possibilità offerta è quella del cosiddetto riallineamento che consente di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei **beni** relativi all'impresa che risultano iscritti nel **bilancio** relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015. La disciplina del riallineamento può essere utilizzata anche congiuntamente alla rivalutazione del bene. La differenza fondamentale tra le due possibilità è costituita dal fatto che con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene già risultante in **bilancio**, mentre, con la rivalutazione, si realizza l'ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali. Peraltro va sottolineato che il riallineamento può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione del bene: con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal **bilancio** mentre, con la rivalutazione, si realizza l'ulteriore incremento di detto valore, nel rispetto del limite economico, con effetti sia civili che fiscali. Il disallineamento tra valori fiscali e civili, emergenti nel **bilancio** in corso al 31/12/2015, può derivare, per esempio, dall'applicazione della precedente legge di rivalutazione di cui articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, qualora la stessa sia stata effettuata con rilevanza solo civilistica. Anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, come per la rivalutazione, non è immediato, ma decorre per i **beni** immobili, dal periodo d' **imposta** in corso alla data dell' 1/1/2018 e per gli altri **beni**, dal terzo esercizio successivo, in quanto si applicano le stesse disposizioni previste per la rivalutazione dei **beni**. Anche l' **imposta** sostitutiva è identica, per aliquota e modalità di versamento, a quella prevista per la rivalutazione.

Tuttavia il riallineamento a differenza della rivalutazione, non può essere parziale nel senso che occorre riallineare per intero il divario tra costo fiscale e civile dei **beni**; però il riallineamento può essere effettuato su singoli **beni** senza, quindi, la necessità di estenderne l'applicazione a tutti i **beni** appartenenti a una stessa categoria omogenea.

PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI

La Ctr Toscana nell' appello dell' ex ciclista Cipollini

Conciliazioni salve

Il giudicato penale è autonomo

L' assoluzione nel processo penale per evasione fiscale non rimette in discussione la conciliazione già effettuata con l' **erario**. Il giudicato penale, infatti, non esplica alcuna efficacia sul contenzioso tributario. Tanto più se la controversia è stata definita attraverso il pagamento dell' importo concordato con l' **amministrazione** finanziaria. Ad affermarlo è la Ctr Toscana nella sentenza n.

994/13/17, depositata il 13 aprile scorso.

Il caso vedeva ricorrere in appello l' ex ciclista Mario Cipollini. Lo sprinter era stato raggiunto da una contestazione dell' Agenzia delle **entrate** per gli anni dal 2000 al 2004 in merito alla residenza a Montecarlo, ritenuta fittizia dai verificatori. La presunta omessa dichiarazione faceva scaturire così l' avviso di accertamento, ma anche la denuncia penale, dal momento che gli importi in gioco superavano le soglie di punibilità fissate dal dlgs n. 74/2000.

Nel 2008 Cipollini e le Entrate raggiungevano un accordo di conciliazione stragiudiziale, che prevedeva il pagamento di oltre 1,1 milioni di euro. Versato l' importo nelle casse dello stato, la Ctp Lucca dichiarava cessata la materia del contendere con la sentenza n. 53/4/08. Successivamente, il tribunale ordinario archiviava la posizione del ciclista, non ritenendo configurata alcuna responsabilità di natura penale.

Nel 2011, quindi, Cipollini presentava alle Entrate un' istanza di rimborso volta alla restituzione delle imposte pagate a seguito della conciliazione, sostenendo che la **p.a.** avrebbe avuto l' obbligo di adeguarsi al giudicato del giudice penale. Negativo però il riscontro dei magistrati fiscali, sia in primo grado (sentenza Ctp Lucca n. 358/03/14), sia, ora, in appello. Allineandosi alla pronuncia della Cassazione n. 10269/2005, la Ctr afferma che «l' esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell' **amministrazione**».

Nel caso in esame, l' accordo conciliativo «è atto giuridicamente diverso e autonomo dagli originari avvisi accertamento impugnati». Una volta versato l' importo concordato, si è in presenza «di una situazione ormai definitivamente chiusa, cristallizzata e giuridicamente definita». Quindi irrevocabile. Da qui il rigetto dell' appello.

© Riproduzione riservata.

12 Lunedì 8 Maggio 2017

FISCO

ItaliaOggi7

La Ctr Toscana nell'appello dell'ex ciclista Cipollini

Conciliazioni salve

Il giudicato penale è autonomo

L' assoluzione nel processo penale per evasione fiscale non rimette in discussione la conciliazione già effettuata con l' **erario**, infatti, non esplica alcuna efficacia sul contenzioso tributario. Tanto più se la controversia è stata definita attraverso il pagamento dell' importo concordato con l' **amministrazione** finanziaria. Ad affermarlo è la Ctr Toscana nella sentenza n. 994/13/17, depositata il 13 aprile scorso.

Il caso vedeva ricorrere in appello l' ex ciclista Mario Cipollini. Lo sprinter era stato raggiunto da una contestazione dell' Agenzia delle **entrate** per gli anni dal 2000 al 2004 in merito alla residenza a Montecarlo, ritenuta fittizia dai verificatori. La presunta omessa dichiarazione faceva scaturire così l' avviso di accertamento, ma anche la denuncia penale, dal momento che gli importi in gioco superavano le soglie di punibilità fissate dal dlgs n. 74/2000.

Nel 2008 Cipollini e le Entrate raggiungevano un accordo di conciliazione stragiudiziale, che prevedeva il pagamento di oltre 1,1 milioni di euro. Versato l' importo nelle casse dello stato, la Ctp Lucca dichiarava cessata la materia del contendere con la sentenza n. 53/4/08. Successivamente, il tribunale ordinario archiviava la posizione del ciclista, non ritenendo configurata alcuna responsabilità di natura penale.

Accertamento parziale con il metodo induttivo

L' accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo, bensì una modalità procedurale che può quindi basarsi, senza limiti, anche sul metodo induttivo. Il relativo avviso può essere emesso anche in presenza di una contenziosa in corso regolare. Così ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 10123 del 21/01/2017. Nel caso di specie una società a suo dei soci avevano acquistato separate porzioni di una unità immobiliare a Venezia. L' agenzia delle entrate rilevava che i valori unitari della porzione acquistata dal socio erano inferiori rispetto a quelli delle porzioni acquistate dalla società ed emetteva due avvisi di accertamento, con i quali, previa ristipulazione del prezzo di vendita, determinava maggiori ricavi per gli anni 2005 e 2006, aumentati di un ulteriore importo derivante dalla vendita di altre due unità immobiliari, che l' amministrazione finanziaria assumeva ceduti a prezzi inferiori ai valori Dasi. Ulteriori avvisi venivano emessi nei confronti del socio ai fini Irpef. I contribuenti proponevano ricorso alla Ctr, che confermeva la pronuncia dell' Ufficio con sentenza confermata dalla Ctr Società e soci proponevano ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 39 e 41-bis, dpr n. 63/72 perché l' art. 41-bis legittimava l' accertamento parziale solo sulla base di elementi certi e non di presunzioni e perché la verifica parziale poteva avere ad oggetto solo ricambi positivi di reddito, mentre l' accertamento aveva fatto emergere costi non iscritti. Il ricorso, secondo la Corte, era infondato. L' accertamento parziale, secondo i giudici, può essere utilizzato anche per il recupero di costi indebitamente detolti, come dimostrato dall' art. 41-bis, che legittimava (e legittima) l' accertamento parziale anche quando risultino elementi certi e non presunzioni di reddito. L' esistenza di elementi certi e non di presunzioni di reddito, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettano. E, nella fattispecie, la contestazione attiene comunque a maggiori ricavi e non deduzione di costi.

Giuseppe Palumbo

DOMENICA 14 MAGGIO

ANCHE TU REGALA ALLA MAMMA L'AZALEA DELLA RICERCA[®] PER SAPERE DOVE TROVARLA: AIRC.IT - 840.001.001[®]

CONTRO IL CANCRO, IO CI SONO.

ANNO 6 mamma e ricercatrice AIRC, Marco e Roberto, lo hanno fatto un regalo. Scopri la loro storia e tutte le altre su airc.it

DESTINATA ABBONATA DA BANCO BPM Realiziamo il cancro sempre più curabile. AIRC

VALERIO STROPPIA

Rimborso, sospensione per carichi limitata

In tema di rimborsi Iva, e in caso di carichi tributari pendenti, l' Agenzia **erariale** può sospendere il rimborso richiesto solo nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario. Questo comporta che, in presenza di una sentenza di annullamento della pretesa **erariale**, anche non definitiva, l' **Amministrazione** finanziaria non può emettere alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.

Lo ha stabilito la sezione decima della Commissione tributaria regionale di Milano nella sentenza n. 349/17. La **società** ricorrente aveva impugnato il provvedimento di sospensione con cui le **Entrate** di Milano avevano sospeso il rimborso sulla base di carichi pendenti che la **società** aveva in occasione di un giudizio tuttora pendente innanzi la Suprema Corte di cassazione. Poiché la **società** né aveva definito, né aveva garantito con fideiussione «sine die» il suddetto carico pendente, l' Ufficio di Milano emetteva un provvedimento di sospensione del rimborso per il credito Iva. Contro il citato atto, la **società** proponeva ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso presentato dalla società per il principio di neutralità, per la specialità dell' articolo 38-bis del dpr n.

633/72 che esclude, l' applicazione dell' articolo 69 rd n. 2440/1923 e applicabilità, al caso di specie della sentenza n. 2817/2015 della Ctr di Milano del 22 giugno 2015. La Commissione regionale meneghina ha rigettato l' appello **erariale** e confermato la decisione dei primi giudici. Il giudice regionale, infatti, ha rilevato come le modifiche dell' articolo 23 del dlgs n. 472/1997 (che subordinano la sospensione a quanto stabilito dal giudice tributario) avendo carattere interpretativo, opera retroattivamente.

«La Cassazione, con la sentenza n. 13548/15 ha chiarito che è impugnabile la **comunicazione** con cui l' Agenzia delle entrate subordina il rimborso di un credito Iva, al pagamento di debiti pendenti (Cass. sez. sesta ord. n. 19335). In merito, la giurisprudenza di merito (Ctp Lombardia sez. XVI del 30/5/2016 e Ctr Toscana sez. XXXI dell' 1/4/2015) hanno stabilito che secondo l' articolo 23 del dlgs n. 472/1997 la sospensione del rimborso per carichi pendenti può essere disposta nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario. Ciò comporta che in presenza di una sentenza di annullamento della pretesa **erariale**, anche non definitiva, l' **Amministrazione** finanziaria non può adottare alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.

Il Collegio, in conclusione, ha respinto l' appello dell' Ufficio finanziario.

Benito Fuoco Appello dell' Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Milano avverso la sentenza

SENTENZE TRIBUTARIE

Rimborso, sospensione per carichi limitata

In tema di rimborsi Iva, e in caso di carichi tributari pendenti, l' Agenzia erariale può sospendere il rimborso richiesto solo nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario. Questo comporta che, in presenza di una sentenza di annullamento della pretesa erariale, anche non definitiva, l' Amministrazione finanziaria non può emettere alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso. Lo ha stabilito la sezione decima della Commissione tributaria regionale di Milano nella sentenza n. 349/17. La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento di sospensione con cui le Entrate di Milano avevano sospeso il rimborso sulla base di carichi pendenti che la società aveva in occasione di un giudizio tuttora pendente innanzi la Suprema Corte di cassazione. Poiché la società né aveva definito, né aveva garantito con fideiussione «sine die» il suddetto carico pendente, l' Ufficio di Milano emetteva un provvedimento di sospensione del rimborso per il credito Iva. Contro il citato atto, la società proponeva ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso presentato dalla società per il principio di neutralità, per la specialità dell' articolo 38-bis del dpr n. 633/72 che esclude, l' applicazione dell' articolo 69 rd n. 2440/1923 e applicabilità, al caso di specie della sentenza n. 2817/2015 della Ctr di Milano del 22 giugno 2015. La Commissione regionale meneghina ha rigettato l' appello erariale e confermato la decisione dei primi giudici. Il giudice regionale, infatti, ha rilevato come le modifiche dell' articolo 23 del dlgs n. 472/1997 (che subordinano la sospensione a quanto stabilito dal giudice tributario) avendo carattere interpretativo, opera retroattivamente. «La Cassazione, con la sentenza n. 13548/15 ha chiarito che è impugnabile la comunicazione con cui l' Agenzia delle entrate subordina il rimborso di un credito Iva, al pagamento di debiti pendenti (Cass. sez. sesta ord. n. 19335). In merito, la giurisprudenza di merito (Ctp Lombardia sez. XVI del 30/5/2016 e Ctr Toscana sez. XXXI dell' 1/4/2015) hanno stabilito che secondo l' articolo 23 del dlgs n. 472/1997 la sospensione del rimborso per carichi pendenti può essere disposta nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario. Ciò comporta che in presenza di una sentenza di annullamento della pretesa erariale, anche non definitiva, l' Amministrazione finanziaria non può adottare alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso. Il Collegio, in conclusione, ha respinto l' appello dell' Ufficio finanziario.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Appello dell' Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Milano avverso la sentenza della Ctp di Milano n. 907/15/2016 emessa dalla Ctp di Milano in data 30/05/2016, che ha accolto il ricorso della società avverso provvedimento di sospensione per il credito Iva chiesto a rimborso. Appello incidentale del contribuente. Innanzi il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di cassazione (sesta sezione) con la sentenza n. 13548/15 ha chiarito che è impugnabile la comunicazione con la quale l' Agenzia delle entrate, subordina il rimborso di un credito Iva, al pagamento dei debiti pendenti, alla prestazione di idonea garanzia o all' autorizzazione del rimborso (nello stesso senso Cass. sez. VI-S Ordinanza, 29/9/2016, n. 19335). Il secondo motivo di ricorso è infondato. L' art. 23 del dlgs 472/1997 stabilisce che nei casi in cui l' autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell' amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di costituzione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all' atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. Benché il testo vigente risulti da modifica normativa successiva all' atto impugnato (il dlgs 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto, con l' art. 32, comma 1, che le modifiche alla norma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016), si tratta di modifica normativa che ha carattere meramente interpretativo in quanto conferma la norma ai caratteri propri dell' ordinamento, e, di conseguenza, ha carattere retroattivo. In merito la giurisprudenza (Commission. trib. prov. Lombardia Milano Sez. XVI, 30/5/2016; Commission. Trib. Reg. Toscana Firenze Sez. XXXI, 1/4/2015) ha chiarito che secondo l' art. 23, dlgs n. 472/1997 la sospensione del rimborso per carichi pendenti può essere disposta nei limiti della decisione del giudice tributario. Ciò comporta che in presenza di una sentenza di annullamento della pretesa erariale, anche non definitiva, l' Amministrazione finanziaria non può adottare alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso. Il definitivo quindi il ricorso va respinto. La mancanza del decreto che disciplina l' osservanza delle sentenze tributarie di merito giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

6 ItaliaOggi7

della Ctp di Milano n. 907/15/2016 emessa della Ctp di Milano in data 30/10/2015, che ha accolto il ricorso della **società** avverso provvedimento di sospensione per il credito WA chiesto a rimborso.

Appello incidentale del contribuente.

[omissis] Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di cassazione (sesta sezione-T) con la sentenza n. 13548/15 ha chiarito che è impugnabile la **comunicazione** con la quale l' Agenzia delle entrate, subordina il rimborso di un credito Iva, al pagamento dei debiti pendenti, alla prestazione di idonea garanzia o all' autorizzazione alla compensazione dei crediti con i debiti, e che differisca l' esecuzione dei rimborso (nello stesso senso Cass.

civ. sez. VT-S Ordinanza, 29/9/2016, n. 19335).

Il secondo motivo di ricorso è infondato. L' art. 23 del dlgs 472/1997 stabilisce che «nei casi in cui l' autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell' amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori **tributi**, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all' atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo».

Benché il testo vigente risulti da modifica normativa successiva all' atto impugnato (il dlgs 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto, con l' art. 32, comma 1, che le modifiche alla norma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016), si tratta di modifica normativa che ha carattere meramente interpretativo in quanto conforma la norma ai caratteri propri dell' ordinamento, e, di conseguenza, ha carattere retroattivo.

In merito la giurisprudenza (Commiss.

trib. prov. Lombardia Milano Sez.

XVI, 30/5/2016; Commiss. Trib. Reg.

Toscana Firenze Sez. XXXI, 1/4/2015) ha chiarito che secondo l' art. 23, dlgs n. 472/1997 la sospensione del rimborso per «carichi pendenti» può essere disposta nei limiti della decisione del giudice tributario. Ciò comporta che in presenza di una sentenza di annullamento della pretesa **erariale**, anche non definitiva, l' **Amministrazione** finanziaria non può adottare alcun provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

La mancanza del decreto che disciplina l' esecutività delle sentenze **tributarie** di merito giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.